


N. 1066 Reg. Sent.
N. 4517/2021 Appello
N. 539/2018 Notizie di reato

(TERMINE 90 + 90 GIORNI)

Data sentenza 14.02.2023

Data deposito sentenza 20/7/2023

Data redazione scheda



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA PENALE

La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Penale - riunita in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:

Dott.ssa Flavia Nasi	Presidente
Dott.ssa Ivana Pane	Consigliere
Dott.ssa Rossana Riccio	Consigliere relatore

All'udienza del 14.02.2023 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

1) **A** **IA**

Nato il 3 a

libero presente

Dichiaratamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso la propria residenza in

Difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Migheli del foro di Torino, presente

2) **G** **L**

Nato il in

libero presente

Dichiaratamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso la propria residenza in

Difeso di fiducia dall'Avvocato Alberto Padovani del foro di Bologna, sost., per delega scritta dall'avv. Francesco Migheli del foro di Torino

3) **L** **Vi**

Nato il in

libero già presente

Dichiaratamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso la propria residenza in
, via

Difeso di fiducia dall'Avvocato Kira Vittone del foro di Torino, presente

4) M. P.

Nata il in

libera presente

Dichiaratamente domiciliata ex art. 161 c.p.p. presso la propria residenza in
via

Difesa di fiducia dall'Avvocato Francesco Migheli del foro di Torino, presente

5) M. M.

Nato il ad

libero presente

Dichiaratamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso la propria residenza in
via

Difeso di fiducia dall'Avvocato Alberto Padovani del foro di Bologna, sost. per
delega scritta dall'avv. Francesco Migheli del foro di Torino

6) L. G.

Nato il in

libero presente

Dichiaratamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso la propria residenza in
via

Difeso di fiducia dall'Avvocato Marco Giorgetti del foro di Ancona, presente

IN PRIMO GRADO IMPUTATI

1) del reato previsto e punito dagli artt. 113 e 589 comma 3 c.p. poiché, con condotte colpose concorrenti, ciascuno in qualità di istruttore di scialpinismo nonché organizzatore dell'escursione al rifugio Arbolle nell'omonimo vallone, cagionavano la morte di EICOR R), allievo del corso avanzato di scialpinismo SA2 organizzato dalla scuola Pietramora, il quale veniva travolto e sepolto da una valanga durante l'escursione sul colle Chamolè, così decedendo per asfissia, e nella quale perdeva la vita, altresì, D. S. C., anch'egli istruttore di scialpinismo, nonché riportava lesioni M. I. L. (consistite in infrazione del malleolo peroneale e giudicate guaribili in giorni 30); in particolare, conducevano il gruppo — composto da 21 persone — sul pendio verso il Colle Chamolè, radunando la maggior parte dei partecipanti sulla cima, in corrispondenza di una placca a vento che, a causa del passaggio degli sciatori, si staccava e provocava una valanga, che travolgeva cinque persone ancora impegnate nella risalita.

Fatto commesso con negligenza, imprudenza e imperizia, per aver scelto un percorso rischioso a causa della presenza di pendii esposti al rischio valanghe, per aver condotto un gruppo di ventuno persone sul pendio anziché di quattro o cinque al massimo, per aver scelto un orario di partenza non adeguato in relazione alla tipologia di percorso ed al bollettino valanghe, nonché per aver omesso di assumere adeguate informazioni sul percorso contattando professionisti esperti del luogo.

2) del reato previsto e punito dagli artt. 113 e 449 in relazione all'art. 426 c.p. poiché, con condotte colpose concorrenti, nelle qualità sopra specificate, conducendo un gruppo di 21 persone sino alla cima del Colle Chamolé (quota 2620 mt. circa) ed attraversandolo in corrispondenza di una placca a vento, provocavano il distacco di una valanga - avente un fronte di circa 200 mt ed una lunghezza di circa 570 mt lineari - che si scollava dalla sommità del colle citato e coinvolgeva l'intero pendio, sul quale si trovavano ancora B R , D O c M L , L a G e M I M ancora impegnati nella risalita.

Commessi in Charvensod (AO) il 07/04/2018.

APPELLANTI

avverso la sentenza del Tribunale di Aosta in data 24.02.2021 che:

visti gli artt. 533-535 c.p.p.,

dichiarava A A , G I L lo, L Vi , M I P M I M e L Gi colpevoli dei reati loro ascritti ed unificati i medesimi dal vincolo del concorso formale, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., condannava:

- L A Vi alla pena di anni due di reclusione,
- A I M , G I L , M I I , M I M e L G alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.,

riservava la motivazione della sentenza nel termine di giorni sessanta.

CONCLUSIONI DELLE PARTI IN APPELLO

Il Procuratore Generale: preliminarmente, produce conclusioni scritte e si oppone preliminarmente all'accoglimento delle richieste di rinnovazione dell'istruttoria di cui agli atti di appello; nel merito, chiede la conferma della sentenza appellata e condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali del grado.

Il difensore dell'imputato L Vi : richiama l'atto di appello e ne chiede l'accoglimento.

Il difensore degli imputati A A e M P : richiama l'atto di appello, anche con riferimento alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ed insiste per l'assoluzione degli imputati.

Il difensore dell'imputato L a G : richiama l'atto di appello e ne domanda l'accoglimento.

Il difensore degli imputati G L e M I M : richiama l'atto di appello e ne domanda l'accoglimento.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La sentenza appellata

Con sentenza pronunciata in data 24.02.2021, all'esito di dibattimento, il Tribunale di Aosta ha ritenuto A _____, Gi _____, L _____ io, Ma _____ o'a, Ma _____ e Li _____, non responsabili, in concorso tra loro, dei reati di disastro colposo e di omicidio colposo plurimo loro addebitato.

Riconosciuta la circostanza attenuante del risarcimento del danno e negata, invece, le attenuanti generiche erano condannati: L _____ V _____ ad anni 2 di reclusione (pena-base per il reato di cui all'art. 449 c.p. anni 2 di reclusione, ridotta ex art. 62 n. 6 c.p. ad anni 1 mesi 4 di reclusione, aumentata per il reato di cui al capo 1 alla pena finale indicata); gli altri imputati alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione (pena-base per il reato di cui all'art. 449 c.p. anni 1 e mesi 9 di reclusione, ridotta ex art. 62 n. 6 c.p. ad anni 1 mesi 2 di reclusione, aumentata per il reato di cui al capo 1 alla pena finale indicata). Erano negati i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p.

A tali conclusioni il Giudice di Prime Cure perveniva valorizzando le risultanze delle prove, dichiarative e documentali, assunte nel corso del dibattimento, oltre che gli esiti della perizia redatta in sede di incidente probatorio dalla Guida Alpina e Maestro di sci, C _____ P _____.

1.1. Sulla base delle citate emergenze istruttorie, il Tribunale riteneva accertato che il 7 aprile del 2018 un gruppo composto da ventuno persone (di cui sette istruttori, dodici allievi e due "aggregati"), fra i quali gli odierni imputati in qualità di istruttori, si fosse ritrovato in Aosta per intraprendere una gita scialpinistica che avrebbe dovuto terminare presso il rifugio Arbolle, nel comune di Charvensod: era stato, infatti, deciso di usufruire della funivia sino alla località Pila, per poi prendere la seggiovia, denominata "Chamolè", ed iniziare la gita "vera e propria". Il percorso era stato ritenuto privo di particolari insidie dagli istruttori i quali, nel corso di una breve sosta nei pressi del lago Chamolè, avevano riferito ai discenti come il manto nevoso risultasse compatto, abbondante e ben trasformato: pur individuata la presenza di una valanga "a pera" nelle vicinanze e di ulteriori distacchi minori verificatisi nei giorni precedenti, si era ritenuto che la neve movimentata si fosse ormai assestata.

Poco dopo la ripresa della salita, tenuto conto della pendenza in aumento, gli istruttori avevano diviso la spedizione in piccoli gruppi, composti da due o tre persone, separati di circa quattro o cinque metri, per percorrere un tratto in salita sino alla cima del colle Chamolè.

Senonchè, quando i primi scialpinisti avevano pressoché guadagnato la vetta del colle, si era verificato il distacco di una imponente massa nevosa che dalla cima, a pochi centimetri dai loro sci, aveva iniziato a scivolare a valle, travolgendo i partecipanti rimasti indietro, fra i quali gli istruttori G _____ D _____ e L _____ direttore della gita.

Terminato il distacco, i partecipanti non travolti avevano contattato - attorno alle ore 11.00 - il Soccorso Alpino il quale, sopraggiunto sul luogo circa 30 minuti dopo, aveva proceduto ai soccorsi: nel corso di questi, erano stati rinvenuti i corpi senza vita dell'allievo del corso avanzato di scialpinismo B _____ F _____, deceduto per asfissia dopo essere stato travolto dalla massa nevosa, e dell'istruttore D _____, il quale era risultato annegato nel lago Chamolè, al cui interno era stato trascinato dall'impatto della valanga.

¹ Nonché poco tempo dopo divenuto Direttore del Soccorso Alpino Valdostano

1.2. Ricostruita in questi termini la dinamica del sinistro, il Primo Giudice ha proceduto all'analisi delle cause del disastro, così come individuate dal perito e dai consulenti tecnici della Difesa, osservando innanzitutto come il distacco della massa nevosa si fosse verificato proprio a pochi centimetri dai primi scialpinisti, in un punto in cui la pendenza oscilla tra i 35 ed i 40 gradi e lo spessore della neve era di circa 50 cm (si veda perizia C _____, pag. 4).

Il perito C _____ aveva imputato il distacco della valanga al sovraccarico impresso dal transito degli scialpinisti al manto nevoso ed, in particolare, alla placca a vento² nel suo punto più sottile e fragile: ciò tenuto conto tanto della prossimità spaziotemporale tra il sopraggiungere e transito del gruppo di testa e l'inizio del distacco, tanto dell'elevato numero dei partecipanti. Peraltro, atteso il ridotto spessore del manto nevoso presso il punto di distacco, C _____ aveva concluso che il passaggio di un singolo scialpinista avrebbe potuto interessare gli strati di fondo, caratterizzati dalla presenza di cristalli "a calice" tali da rendere più instabile la superficie nevosa.

Il perito aveva evidenziato come il letale evento valanghivo potesse risultare prevedibile, al momento del fatto, alla luce di numerosi elementi, quali: il tipo di terreno, erboso, che costituiva il fondo della zona del distacco, ideale per lo sviluppo di cristalli a calice particolarmente instabili; l'elevata inclinazione del pendio; i due precedenti fenomeni analoghi, verificatisi sul luogo nell'arco dei dieci anni precedenti; le temperature alte e lo scarso rigelo notturno; il numero elevato dei partecipanti.

Aveva, inoltre, dato conto di un'ulteriore valanga, avvenuta, con ogni probabilità, nel tardo pomeriggio del giorno del sinistro e nello stesso luogo, nonché del fatto che gli addetti alla sicurezza della vicina stazione sciistica di Pila avessero, lo stesso giorno, alcune ore dopo il fatto, bonificato una pista vicina con esplosivo e rilevato, a seguito di una detonazione di modesta entità, un notevole spostamento di massa nevosa: sulla base di tali elementi il perito aveva concluso nel senso che tutti i pendii della zona si fossero trovati, quel giorno, al limite del collasso.

Da ultimo, il perito aveva svolto alcune riflessioni in merito alla valanga "a pera" che gli istruttori del C.A.I. avevano osservato all'inizio della gita da una posizione prossima al lago Chamolé: tale fenomeno aveva rassicurato gli odierni imputati circa l'avvenuto assestamento del manto nevoso e li aveva, quindi, persuasi della sicurezza della spedizione. Tuttavia il perito aveva rilevato come la valutazione effettuata sul momento dagli istruttori non avesse tenuto conto delle caratteristiche notevolmente diverse del luogo, a quota inferiore e maggiormente esposto al sole, ove aveva avuto luogo il distacco "a pera", tipicamente primaverile, rispetto al luogo dove si era poi verificato il sinistro.

Quanto al Consulente Tecnico di parte (Ct _____), questi era giunto a conclusioni simili al perito con riguardo alla ricostruzione della probabile dinamica del distacco nevoso, pur escludendo la prevedibilità di tale evento.

1.3. Il Giudice di Prime Cure ha proceduto, successivamente, a considerare partitamente i singoli profili di colpa enucleati in imputazione, ponendo a premessa delle proprie osservazioni, da un lato, la natura di sport estremo ed impegnativo dello scialpinismo, dall'altro l'assenza di regole cautelari specifiche o di linee guida comportamentali rilevanti nel caso di specie: il Tribunale ha, dunque, concluso per l'applicabilità, nel presente procedimento, dei principi relativi alla colpa generica e, dunque, per la necessità di procedere alla relativa valutazione in relazione ai caratteri del

² Da intendersi come settore con neve indurita dall'azione compattante del vento: tra i più significativi problemi per lo scialpinista, può slittare su uno strato inferiore con grande facilità.

caso concreto, in ossequio al canone di particolare cautela e prudenza, imposto dal ruolo di istruttori professionisti ricoperto dai prevenuti:

1.3.1. Un primo profilo di colpa riguardava la negligente scelta del percorso scialpinistico da intraprendere il giorno della spedizione. Sul punto, risultava che gli imputati avessero stabilito il tragitto all'esito di una valutazione di praticabilità in sicurezza, fondata sullo studio delle carte geografiche, sui bollettini metereologici e valanghivi dei giorni precedenti nonché sull'esame - effettuato all'inizio della spedizione - delle condizioni metereologiche e dello stato della neve presso i luoghi da percorrere.

Dato conto dei dati meteorologici e nivologici disponibili al momento della partenza, il giudicante ha ritenuto che tali elementi non fossero stati adeguatamente valutati dagli istruttori, i quali avrebbero dovuto essere sconsigliati dall'intraprendere tale percorso alla luce, soprattutto: della particolare acclività del pendio, secondo la Scala Europea del Pericolo Valanghe; dei due fenomeni valanghivi di notevole entità rilevati in precedenza sul luogo; delle alte temperature della giornata e dello scarso rigelo notturno; delle indicazioni del bollettino valanghe giornaliero; delle condizioni generali del manto nevoso, caratterizzato da persistenti strati deboli in quanto composti da grossi cristalli di neve "a calice", contenenti molta aria e poco collegati fra loro.

Con riguardo alle argomentazioni in senso contrario proposte dalle Difese degli imputati, secondo le quali gli stessi avrebbero selezionato il percorso intrapreso previa esclusione di ulteriori tragitti, ritenuti maggiormente rischiosi, il Primo Giudice ha evidenziato come la natura dell'attività prevista fosse tale per cui la stessa avrebbe dovuto essere annullata del tutto, di fronte all'impossibilità di individuare, all'esito di una prudente valutazione del rischio, un percorso idoneo a tutelare l'incolumità fisica dei partecipanti.

1.3.2. Un secondo profilo di colpa era individuato nella scelta del numero dei partecipanti alla spedizione, in merito al quale, nella accertata assenza di linee-guida rilevanti sul punto, il Tribunale ha: da un lato, attestato la difficoltà di individuare un numero critico di partecipanti il cui superamento risulti idoneo a comportare una responsabilità a titolo di colpa; dall'altro, ritenuto che in ogni caso tale numero possa essere determinato in relazione alle singole situazioni avuto riguardo alle condizioni di tempo e luogo considerate.

Tanto premesso, il Giudice di Prime Cure ha reputato che la misura di precauzione adottata dagli istruttori, consistita nella suddivisione della spedizione in piccoli gruppi a distanza di qualche metro gli uni dagli altri, risultasse insufficiente alla luce del percorso da intraprendere e dei movimenti che tale percorso richiedeva per la salita: a sostegno di tale conclusione, il giudicante richiamava la relazione peritale, la quale aveva rilevato che le caratteristiche del pendio avrebbero necessitato, quel giorno, di una, impraticabile, risalita individuale degli scialpinisti, a distanza di circa 45 minuti l'uno dall'altro, essendo un simile percorso più correttamente affrontabile da gruppi nettamente più esigui.

1.3.3. Con riguardo alla scelta dell'orario di partenza della gita, il relativo profilo di colpa è stato valutato dal Tribunale a partire da una ricostruzione cronologica degli avvenimenti, fondata in particolare sulle testimonianze delle persone offese M. o. l. e B. i. (udienza del 25.09.2020) nonché del teste V. o. (sentito nel corso del sopralluogo svolto in data 19.06.2020), membro del soccorso alpino locale, e sull'esame dell'imputato L. (udienza del 4.12.2020) nonché sulla relazione peritale, secondo la quale il gruppo era partito dalla stazione di arrivo della seggiovia tra le ore 09:30 e le ore 10:00, aveva raggiunto il lago Chamolé attorno alle ore 10:15, dopo una sosta di circa dieci minuti aveva dato inizio alla salita in direzione del colle ed i primi scialpinisti avevano

raggiunto la prossimità di quest'ultimo poco prima delle ore 11:00, allorché era iniziato il distaccamento. Alla luce di tali risultanze - nonché delle già richiamate condizioni meteorologiche e del bollettino valanghe del 7 aprile - il Primo Giudice ha ritenuto, anche sulla base delle conclusioni del perito sul punto, che per una maggiore sicurezza il gruppo avrebbe dovuto raggiungere il colle Chamolé non oltre le ore 09:00.

Sotto il profilo in oggetto, peraltro, il giudicante ha dato atto di una diversa opinione formulata dal CT della difesa, il quale aveva osservato come, da un lato, il perito avesse svolto le proprie osservazioni basandosi sull'ora legale, laddove l'ora solare avrebbe anticipato di un'ora l'arrivo degli alpinisti e, dall'altro, trovandosi il luogo del sinistro a metà tra il meridiano di Roma e quello di Greenwich, l'orario andasse anticipato di ulteriori 30 minuti sul corso della giornata.

Tali rilievi sono stati respinti nella sentenza di primo grado, in primo luogo, sulla base del fatto che il perito aveva sempre ragionato secondo l'orario vigente il giorno della valanga, ovvero l'ora legale e che, dunque, la distanza temporale tra l'orario selezionato dagli imputati e quello ideale rimanesse, in ogni caso, invariata. In secondo luogo, premesso il carattere approssimativo e quindi l'inattendibilità della valutazione effettuata dal CT in relazione al calcolo dell'ora effettiva del luogo del sinistro, il Primo Giudice ha osservato come, anche accedendo a tale valutazione, fosse rilevabile un "ritardo" non inferiore ai 90 minuti rispetto all'orario suggerito dalle già richiamate condizioni di tempo e luogo.

1.3.4. Ulteriore rimprovero agli imputati è derivato dalla colpevole mancata assunzione di adeguate informazioni da altri professionisti esperti nel luogo: sotto questo profilo, il Tribunale ha dato conto delle dichiarazioni fornite dagli imputati G. ed A., i quali avevano affermato di essersi documentati autonomamente tramite siti internet e guide cartacee, e dai testi V. e L.

Quest'ultima, gestrice del rifugio Arbolle, aveva raccontato, in particolare, di essere stata contattata in 3 o 4 occasioni da G. e di avergli esplicitamente sconsigliato di intraprendere il percorso attraverso il colle Chamolé, in quanto sottoposto a distacco di valanghe; vi erano state ulteriori comunicazioni, delle quali l'ultima la mattina del sinistro, ma tali contatti erano stati giudicati inconcludenti dalla stessa teste.

Con riguardo al teste V., membro del soccorso alpino locale, il primo Giudice dava atto di come quest'ultimo avesse riferito (in data 19.06.2020) che la salita al colle Chamolé non fosse un percorso abitualmente intrapreso dalle guide locali, le quali abitualmente preferivano un percorso esterno all'anfiteatro in oggetto.

Sulla base di tali elementi, il Primo Giudice ha concluso che gli imputati avessero ampiamente disatteso le indicazioni provenienti dalla gestrice del rifugio al quale erano diretti e si fossero, invece, affidati unicamente a pubblicazioni specialistiche, ritenute dal giudicante insufficienti e necessariamente da integrare con fonti di conoscenza diretta ed aggiornata dei luoghi.

1.4. Il Giudice di Prime Cure ha, quindi, dato conto delle posizioni singole degli imputati e, dunque, della riferibilità soggettiva a ciascuno di essi della responsabilità colposa per le tragiche conseguenze della spedizione da loro condotta ricordando come già L. Vi., direttore del corso ed a capo della spedizione, avesse spiegato che, pur essendo lui a prendere le decisioni in merito alla scelta del percorso, i rapporti di stima con gli altri istruttori facessero sì che anche loro fossero coinvolti nelle scelte relative all'andamento delle escursioni.

Anche alla luce di tali dichiarazioni, il Tribunale ha ritenuto che l'organizzazione, pur formalmente gerarchizzata, del C.A.I. non consentisse di superare gli elementi concreti che, nel caso di specie, valevano a dare conto di una cooperazione di tutti gli istruttori presenti nei processi decisionali della spedizione: in particolare, il giudicante ha fatto riferimento all'esame di A. [redacted] i A. [redacted], il quale aveva dato conto dei rapporti intercorrenti tra gli imputati, nonché alle convergenti dichiarazioni fornite in sede di esame da M. [redacted] P. [redacted] e, in interrogatorio, da M. [redacted] li M. [redacted] e Gr. [redacted] L. [redacted]. L'insieme di tali fonti contribuiva, a giudizio del Tribunale, a delineare quella che di fatto, era una co-gestione delle attività, all'interno del gruppo degli istruttori.

1.5. Così ritenuto in punto di fatto, il giudicante si è concentrato, in diritto, sulla qualificazione giuridica dei fatti, nei seguenti termini.

1.5.1. Con riguardo alla contestazione di omicidio colposo, di cui al capo 1) dell'imputazione, il Primo Giudice riteneva che il giudizio avesse visto emergere la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della penale responsabilità degli imputati.

Sul piano oggettivo, in primo luogo, era ritenuta provata la connessione eziologica tra il passaggio degli scialpinisti - in numero eccessivo e su un terreno instabile - ed il distacco della valanga che aveva cagionato la morte di B. [redacted] o e D. [redacted] C. [redacted] o.

Sul piano soggettivo, inoltre, alla luce dei profili già introdotti, si riteneva dimostrata la riconducibilità agli imputati (istruttori) della colpa consistente nell'aver guidato un gruppo di scialpinisti non particolarmente esperti, su un itinerario pericoloso, senza valutare adeguatamente gli evidenti elementi di rischio, omettendo di acquisire adeguate informazioni e quindi di assumere le precauzioni necessarie a tutelare la salute dei membri del gruppo. Sul punto, il Tribunale faceva riferimento, da ultimo, ad un arresto della Suprema Corte (n. 9665 del 1991) in tema di responsabilità del maestro di sci per l'incolumità dei propri allievi.

1.5.2. Venendo alla contestazione di disastro colposo, di cui al capo 2) dell'imputazione, il giudicante, premessi richiami alla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione del grado di offensività del fatto necessario ai fini della configurabilità del reato, ha fatto riferimento alla relazione peritale ed, in particolare, alle valutazioni concernenti le dimensioni e la forza d'impatto del distacco nevoso verificatosi: alla luce di tali dati, il Primo Giudice riteneva integrato il delitto di cui all'art. 449 c.p.

1.6. Così deciso con riguardo alla responsabilità penale degli imputati, il Giudice di Prime Cure ha reputato, sul piano sanzionatorio, che la gravità del danno cagionato ed il grado della colpa comportassero un giudizio di particolare riprovazione nei confronti di tutti gli imputati ed imponessero, dunque, di determinare la pena-base in misura superiore ai limiti edittali con riferimento al reato di più grave, di cui al capo 2), nei termini che seguono.

Per L. [redacted] Vi [redacted]: pena-base anni due di reclusione; ridotta per effetto dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. ad anni uno, mesi quattro di reclusione; aumentata per i reati di cui al capo 1) alla pena finale di anni due di reclusione.

Per gli altri imputati (A. [redacted] i, G. [redacted], M. [redacted] ni, M. [redacted] i e L. [redacted]), ritenuti dal primo Giudice in posizione gradatamente inferiore a quella del L. [redacted] e, dunque, meritevoli di un trattamento più mite: pena-base anni uno, mesi nove di reclusione; ridotta per effetto dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. ad anni uno, mesi due di reclusione; aumentata per il capo 1) alla pena finale di anni uno e mesi sei.

Il Tribunale giudicava gli imputati non meritevoli del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, né della concessione del beneficio della sospensione

condizionale della pena, ritenendo che lo scarso grado di consapevolezza dei prevenuti circa la gravità delle loro leggerezze risultasse, in uno con la loro qualifica professionale, ostativo alla possibilità di ipotizzare una futura astensione degli stessi dalla commissione di altri errori di tale portata.

2. Gli atti di appello

Avverso la sentenza del Tribunale di Aosta, hanno interposto appello gli imputati, tramite i propri difensori.

2.1. Nell'interesse, rispettivamente, di A. [redacted] e di M. [redacted] la, ha proposto distinti atti di appello l'Avvocato Alberto Migheli; atti di appello cui -per "comodità" espositiva- converrà fare unitariamente riferimento in questa sede, fatti salvi i profili specificamente dedicati ai singoli imputati.

2.1.1. In primo luogo la Difesa appellante domanda la piena assoluzione dei prevenuti dai reati loro ascritti in imputazione lamentando la carenza di prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della ricorrenza dell'elemento soggettivo della colpa, con riferimento ad entrambe le fattispecie di reato contestate, avuto riguardo alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento sulla base degli elementi di valutazione concretamente disponibili per gli istruttori al momento della gita ed, in particolare, dei bollettini nivologici e meteo.

A tale proposito l'appellante si duole della ritenuta sommarietà della sentenza impugnata, reputando che la stessa, lungi dal contenere una puntuale considerazione di tutti gli elementi di prova emersi nel giudizio, costituisca una mera trasposizione del contenuto della relazione peritale, di cui all'incidente probatorio: il Primo Giudice, infatti, non soltanto non avrebbe tenuto in alcun rilievo gli esiti delle C.T. delle difese, ma avrebbe altresì omesso di considerare adeguatamente ogni altra fonte di prova di provenienza difensiva, neppure tenendo conto della pluriennale esperienza degli imputati.

2.1.1.1. Con riguardo alle cause del fenomeno valanghivo, il Tribunale avrebbe fatto proprie per intero le conclusioni di una perizia svolta a diversi mesi di distanza dal fatto ad opera, peraltro, di un soggetto alla prima esperienza quale consulente d'ufficio ed avrebbe, invece, totalmente omesso - senza peraltro darne alcun conto nella sentenza - di prendere in considerazione le osservazioni del teste St. [redacted] Pi. [redacted], Guida Alpina, esperto di nivologia e previsore di valanghe presso l'Ufficio neve e valanghe della Regione Autonoma Valle d'Aosta, il quale, all'esito di un sopralluogo effettuato poche ore dopo i fatti, avrebbe sottolineato come gli strati deboli del manto nevoso, riscontrati in loco e responsabili del distacco, costituiscono un'insidia pericolosa e non facilmente riconoscibile, neppure dai più esperti.

Lo stesso teste qualificato avrebbe riferito di aver accertato, a poche ore dalla valanga, la presenza di uno strato sabbioso all'interno del manto nevoso, tale da renderlo pericoloso in maniera invisibile all'esterno.

Peraltro, il perito avrebbe impropriamente indicato nella presenza di una placca "a vento" la causa principale del distacco valanghivo: la direzione del vento nella zona della cresta, infatti, avrebbe impedito la formazione di una simile placca.

Rileva, inoltre, la Difesa dell'imputato che il Primo Giudice avrebbe approcciato in modo superficiale le conclusioni del CT C. [redacted] il quale avrebbe in realtà attribuito il fenomeno valanghivo alla debolezza strutturale del manto nevoso, del tutto imprevedibile in quanto non segnalata in alcun modo e non riconoscibile alla vista.



2.1.1.1.2. Con riguardo ai due ulteriori fenomeni valanghivi verificatisi in prossimità del luogo di sinistro, ovvero il "secondo distacco spontaneo" avvenuto nel tardo pomeriggio dello stesso giorno e la valanga "a pera" osservata dagli scialpinisti all'inizio della spedizione, l'appellante lamenta l'illogicità della sentenza di primo grado, posto che i due episodi in oggetto altro non farebbero che dimostrare ulteriormente l'impossibilità, per i pur esperti imputati, di rendersi conto dello stato di precarietà del manto nevoso sul quale si sarebbero mossi. In particolare, la Difesa evidenzia come la differenza di condizioni - già riferita dal perito e riportata dal Tribunale - tra il luogo dove si era verificato il distacco "a pera" ed il colle Chamolé abbia potuto legittimamente indurre gli imputati ad escludere che un fenomeno simile a quello che avevano osservato potesse verificarsi sul percorso che gli stessi si accingevano ad intraprendere.

2.1.1.2. Venendo ai profili di colpa elencati dal giudice di Prime Cure, l'appellante sottolinea, preliminarmente, come l'assenza di regole codificate, idonee a configurare profili di colpa specifica, non debba portare ad omettere di porre attenzione, ai fini della perimetrazione del comportamento dell'agente modello, ai canoni comportamentali che costituiscono componenti fondamentali del bagaglio di conoscenze di un istruttore C.A.I. Inoltre, la Difesa evidenzia la distinzione concettuale, misconosciuta nella sentenza di primo grado, tra istruttore e Guida Alpina.

2.1.1.2.1. Con riguardo al numero dei partecipanti alla spedizione, si sostiene nell'atto di appello che tale dato sia da ritenere ininfluenza tanto dal punto di vista eziologico, tanto in relazione al profilo soggettivo della prevedibilità dell'evento: i CT C e D avrebbero, infatti, argomentato in tal senso, sottolineando, per un verso, come tale numero risulti in linea con i corsi svolti nelle scuole di alpinismo e, per altro verso, come sia determinante il rispetto del c.d. principio di precauzione, ritenuto integrato dall'avvenuta divisione della spedizione in piccoli gruppi, distanziati di alcuni metri.

2.1.1.2.2. In relazione alla scelta del percorso per la spedizione, la Difesa osserva, in primo luogo, come i bollettini valanghivi prodotti in atti riportassero, per la giornata del 7 aprile, un pericolo valanghe pari a 2-moderato, peraltro con tendenza discendente rispetto ai giorni precedenti: alla luce di tale dato, tanto i CT C e D quanto il teste P avrebbero rilevato la totale imprevedibilità del fenomeno. Con riguardo, inoltre, agli ulteriori fattori di rischio elencati dal primo Giudice, l'appellante svolge le seguenti considerazioni:

➤ circa il grado di acclività del pendio percorso dalla spedizione, le conclusioni peritali risulterebbero, sul punto, del tutto erronee alla luce dei rilievi proposti dai CT di parte e di quanto dichiarato dal teste Pivot, per cui la china avrebbe inclinazioni comprese tra i 30° ed i 35° e, dunque, una pendenza non estrema;

➤ il dato dei due fenomeni valanghivi verificatisi nella zona dell'incidente negli anni precedenti non avrebbe alcuna rilevanza, posto che simili episodi sporadici costituirebbero un fenomeno comune nell'arco alpino e che, peraltro, la via selezionata dagli imputati risulterebbe essere stata, nella zona, quella interessata da un minor numero di fenomeni del genere negli anni precedenti al fatto;

➤ in relazione al dato della temperatura elevata, questo risulterebbe compiutamente smentito dai bollettini meteorologici in atti, dalla consulenza del CT C dalla relazione P e dalle dichiarazioni fornite dagli imputati e dagli altri partecipanti nel corso del procedimento, da cui risulterebbe che nei giorni precedenti la spedizione le temperature medie si fossero attestate attorno a -1 grado circa;

➤ venendo alle condizioni del manto nevoso, il bollettino valanghe avrebbe indicato, per il 7 aprile, la presenza di c.d. strati deboli solamente in esposizioni (est e nord-est) diverse da quella (nord-ovest) percorsa dalla spedizione (caratterizzata, infatti, anche per questa ragione, da rischio valanghe di grado 2-moderato).

Da ultimo, la Difesa sottolinea come, a proprio giudizio, posto che la pratica dello sci alpinistico comporterebbe una dose inevitabile di rischio, gli imputati non abbiano selezionato il percorso "meno rischioso", bensì quello che appariva non presentare, all'esito di una documentata valutazione *ex ante*, alcun profilo di rischio per l'incolumità dei partecipanti: ciò risulterebbe confermato dal "metodo delle riduzioni", ovvero dal procedimento di quantificazione matematica del rischio, riportato nella CT C₁ in base al quale, nel caso di specie, il rischio valutabile sarebbe risultato minimale, pari a 0,125, rispetto al valore-soglia accettabile, pari ad 1.

Sotto tale ultimo aspetto, con specifico riferimento all'imputata M₁, si evidenzia come la stessa, esperta scialpinista, istruttore C.A.I. sin dal 2016, mai avrebbe proseguito nel tragitto ove avesse colto elementi idonei a suggerire la sussistenza di un pericolo imminente di slavina.

2.1.1.2.3. Con riguardo all'orario di partenza, stabilito dagli imputati per l'inizio della spedizione, l'appellante ribadisce in sede di impugnazione i rilievi formulati, sul punto, dal CT C₁, tanto in relazione all'applicabilità dell'ora legale, tanto con riferimento all'ora effettiva rilevabile nella zona del sinistro alla luce del posizionamento geografico: secondo le previsioni degli istruttori, peraltro, la spedizione avrebbe dovuto concludersi non oltre le ore 12:00, con l'arrivo presso il rifugio Arbolle, dunque in orario del tutto congruo ad un'escursione primaverile da concludersi nel primo pomeriggio.

Ancora, negli atti di appello si evidenzia come, in base ai calcoli correttamente svolti in sede di preparazione, l'istruttore G sarebbe dovuto sopraggiungere presso il crinale del colle pressoché alla medesima ora indicata come ottimale dal perito.

2.1.1.2.4. Quanto alla mancata assunzione di informazioni adeguate da parte di professionisti esperti del luogo, la Difesa sottolinea come il percorso suggerito per la spedizione dalla teste Li (ovvero quello attraverso la conca del Comboè) fosse stato scartato dagli imputati in quanto ritenuto non idoneo ed assai più pericoloso rispetto a quello dello Chamolé, anche alla luce delle indicazioni del bollettino valanghe giornaliero; la stessa teste, peraltro, avrebbe dichiarato di non essere esperta di montagna e di non avere competenze tecniche specifiche. Il già richiamato teste Pi notevolmente più esperto, avrebbe inoltre riferito di aver percorso in prima persona in diverse occasioni il tracciato selezionato dagli imputati.

2.1.1.3. Venendo al profilo della riferibilità soggettiva, ad A₁ A₂, dei profili di colpa sopra esaminati, l'appellante ritiene che il Primo Giudice abbia equivocato quanto dichiarato dallo stesso in sede di esame: l'imputato, infatti, non avrebbe in alcun modo confermato di aver contribuito, con gli altri istruttori, alla scelta del percorso da intraprendere per la spedizione del 7 aprile.

Con riferimento a M₁ P₁, sottolinea ulteriormente il Difensore come la scelta del colle Chamolé quale destinazione della gita del 7 aprile non fosse affatto stata presa di comune accordo fra tutti gli istruttori: l'unanimità sarebbe stata raggiunta, infatti, unicamente con riguardo alla salita del monte Emilius, prevista per il giorno seguente.

2.1.1.4. Con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti attribuiti ai prevenuti, la Difesa ritiene, in relazione alla contestazione di cui capo 1), che alcun rimprovero possa

essere mosso all'A i ed alla Ma i per il distacco della valanghivo verificatosi, posto che gli imputati avrebbero tenuto una condotta corretta sotto ogni profilo e dunque non negligente, né imprudente né imperita: la prevedibilità dell'evento sarebbe, infatti, del tutto esclusa alla luce delle suddette risultanze processuali e dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare in occasione della nota sentenza ThyssenKrupp.

Sul punto, la Difesa appellante pone in evidenza, in primo luogo, come il fatto che le indicazioni fornite dall'ultimo bollettino valanghe consultabile da parte dei prevenuti, ovvero quello del giorno precedente al fatto (6 aprile), siano risultate ampiamente contraddette da quelle fornite dai bollettini dei giorni successivi, non possa essere in alcun modo attribuito agli imputati, che non avrebbero potuto fare altro se non affidarsi alle informazioni desumibili dai bollettini in loro possesso in sede di preparazione della spedizione.

In secondo luogo, la Difesa sottolinea come gli imputati si fossero peritati, insieme agli altri istruttori, di verificare, prima di intraprendere la salita al colle Chamolé, che tutti gli allievi partecipanti avessero con loro un dispositivo di sicurezza A.r.t.va funzionante, unitamente a tutte le ulteriori dotazioni necessarie alla spedizione, nonché di procedere a tutte le valutazioni necessarie con riguardo alle condizioni del manto nevoso ed all'assenza di, possibili, segnali di pericolo visivi o sonori.

Venendo, da ultimo, alla giurisprudenza in tema di incidenti sciistici, la Difesa evidenzia come questa sia pervenuta a pronunce di condanna solamente in occasione di fatti verificatisi in presenza di bollettini valanghe che avessero indicato un valore di rischio pari a 3-marcato o superiore e come i giudici di legittimità abbiano attribuito un valore considerevole all'esperienza teorico-pratica degli imputati ai fini della valutazione dei profili di prevedibilità ed evitabilità dell'evento, laddove, si legge nell'atto di appello, il Primo Giudice avrebbe del tutto omesso di considerare il grado di professionalità ed esperienza degli imputati.

2.1.1.5. Con particolare riguardo al delitto di cui al capo 2) di imputazione, la Difesa appellante ribadisce che l'elemento soggettivo del reato debba essere valutato con rigore, in quanto trattasi di attività sportiva generalmente praticata in montagna ed accettata nella sua pericolosità dalla collettività; pertanto, dovrebbe ritenersi che le cause imprevedibili della valanga, unitamente ai dati ed alle conoscenze a disposizione degli esperti istruttori depongano per l'inevitabilità e l'imprevedibilità della slavina, determinata da fattori naturali non conoscibili dagli imputati.

Tale fenomeno sarebbe stato, infatti, provocato dalla presenza di strati deboli inglobati nel manto nevoso, da una riduzione dello stesso in corrispondenza della sommità del pendio e dalla presenza di uno strato interno di neve mista a sabbia: questi elementi sarebbero risultati, al momento dell'attenta osservazione svolta dagli imputati e dagli altri istruttori, del tutto insospettabili, anche alla luce delle già richiamate indicazioni provenienti dall'ultimo bollettino valanghe consultabile da parte dei prevenuti.

2.1.2. In subordine, l'appellante domanda il proscioglimento degli imputati, quantomeno ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p.: sul punto, richiamando le considerazioni formulate in precedenza, la difesa pone in evidenza la, ritenuta, assoluta carenza del quadro probatorio considerato in sede di primo giudizio e posto dal Tribunale a fondamento della propria determinazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato.

2.1.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, negli atti di appello si lamenta l'eccessiva severità della pena stabilita dal Primo Giudice, osservando sul punto come la

notevole preparazione tecnica di tutti i partecipanti - allievi compresi - alla spedizione valga, unitamente ad ulteriori dati già introdotti quali la non eccessiva acclività del pendio e le indicazioni provenienti dal bollettino valanghe, a ritenere congrua alla gravità della colpa attribuibile ai prevenuti una pena maggiormente contenuta.

Sulla base di tali considerazioni, la Difesa si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto ampiamente giustificato anche alla luce del buon comportamento processuale tenuto dagli imputati.

Entrambi gli imputati, peraltro, in seguito ai fatti per cui si procede avrebbero abbandonato il ruolo di istruttore C.A.I. e dunque nessuno dei due, avendo interrotto le attività di aggiornamento obbligatorio connesse a tale ruolo, si troverebbe in ogni caso nelle condizioni di commettere, in futuro, ulteriori reati colposi della stessa indole.

2.1.5. Con l'ultimo motivo di gravame, la Difesa invoca la concessione ai prevenuti dei doppi benefici di legge, osservando come elementi quali l'incensuratezza, l'assenza di pericolosità sociale ed il buon comportamento processuale tenuto ben possano, in uno con l'avvenuto ristoro totale dei danni cagionati alle persone offese, giustificare tale concessione, anche alla luce della, ritenuta, eccessiva gravosità di un percorso rieducativo da svolgersi, in assenza del beneficio di cui all'art. 163 c.p., in sede di esecuzione penale.

2.1.6. Infine, la Difesa appellante chiede che venga disposta la riapertura dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p., con assunzione di una nuova perizia specificamente volta ad accertare la prevedibilità ed evitabilità dell'evento valanghivo in oggetto: tale rinnovazione istruttoria risulterebbe, infatti, necessaria alla luce delle lacune e degli errori di cui al lavoro del precedente perito (C. _____), del quale si domanda in ogni caso un'ulteriore audizione, unitamente ai consulenti delle difese ed, anzi, in contraddittorio con gli stessi.

In subordine sul punto, si insta in ogni caso per una nuova audizione del C. _____, unitamente ai consulenti delle Difese.

2.2. Nell'interesse di L. _____ Vi _____ ha interposto appello l'Avvocato Kira Vittone.

2.2.1. Con il primo motivo di gravame, la Difesa lamenta la mancata assoluzione dell'imputato, quanto meno ai sensi dell'art. 530 c. 2 c.p.p., dal reato di cui all'art. 589 bis c.p.: in particolare, l'appellante eccepisce l'assenza di profili di colpa generica rimproverabili ad un istruttore, quale il L. _____, nei confronti di allievi esperti nell'ambito di uno sport "estremo" quale lo scialpinismo, di intrinseca natura pericolosa e privo di regole codificate, nonché il difetto del rapporto di causalità tra le condotte colpose contestate, la valanga e l'evento morte.

In premessa, si sottolinea come gli allievi accompagnati fossero tutti allievi esperti, perfettamente edotti sui rischi ineliminabili connessi allo scialpinismo, che avevano superato specifici corsi di formazione teorica sulle modalità di pratica dello sport, oltre che una selezione attestante la sussistenza di una particolare idoneità fisica.

A dire dell'appellante, costituirebbe comune consapevolezza di allievi e istruttori il rischio di verificazione di valanghe ed altri fenomeni naturali di comprovata pericolosità, tenuto conto altresì del kit e dell'equipaggiamento tecnico di cui vengono forniti per l'eventualità di eventi pregiudizievoli e della stessa sottoscrizione della dichiarazione, effettuata all'atto dell'iscrizione al corso di sci alpinismo della scuola Pietramora del Cai, con cui gli allievi manifestano la consapevole volontà dei rischi inerenti all'attività pericolosa.

La giurisprudenza di legittimità sarebbe concorde nel ritenere che l'attività sportiva estrema possa essere concepita quale "causa di giustificazione atipica" escludente l'antigiuridicità della condotta, poiché altrimenti il rischio, se inevitabile ed imprevedibile e connesso all'attività pericolosa, porterebbe al divieto della sua pratica poiché, in caso contrario, al verificarsi dell'evento dannoso l'istruttore sarebbe sempre responsabile a titolo di colpa.

Nello specifico, l'appellante ritiene di dover mettere sullo stesso piano lo scialpinismo con gli altri sport estremi (ad es. la boxe) in cui sono sempre presenti rischi per la propria integrità fisica, connaturati all'effettuazione di quella precipua attività, circostanza che attenuerebbe il c.d. principio di affidamento nei confronti dell'istruttore titolare della posizione di garanzia ed integrerebbe una consapevolezza informata ai pericoli a cui si va incontro.

Conclude l'appellante ritenendo carente la motivazione del giudice di primo grado quanto alla valutazione delle consulenze tecniche dei c.t. D. e C. nonché della relazione P., evidenziando inoltre come l'analisi del primo giudice si sia ancorata su elementi acquisibili solo ex post rispetto alla verifica dell'evento.

2.2.1.1. Tanto osservato in generale, quanto ai singoli profili di colpa contestati all'imputato si evidenzia quanto segue:

2.2.1.1.1. quanto alla scelta del percorso, secondo l'appellante difetterebbe la prevedibilità in concreto, *ex ante*, dei rischi derivanti dalle caratteristiche del percorso selezionato.

Sul punto, si evidenzia come la stagione primaverile rappresenti il momento migliore dell'anno per le escursioni alpine e come, nel caso specifico, non sussistessero precedenti avvisaglie circa la necessità di rinviare l'ascesa per condizioni metereologiche attinenti al rischio valanga.

L'imputato avrebbe tenuto, nell'apprezzamento della Difesa, un comportamento diligente e conforme a qualunque prassi di preparazione ad una gita di sci alpinismo, analizzando preventivamente i bollettini metereologici e nivologici, nonché il percorso di risalita della montagna: tale attività preparatoria risulterebbe in linea con quanto ordinariamente richiesto ad un esperto istruttore Nazionale del Cai, come dichiarato dallo stesso imputato e risultante dalla documentazione prodotta dalla Difesa.

Tali risultanze risulterebbero confermate dalle dichiarazioni degli alunni escussi circa la riunione tenutasi alcuni giorni prima dell'escursione, nel corso della quale si erano analizzati il meteo, il percorso e le cautele da adottare, oltre che i rischi preventivabili che avrebbero dovuto essere evitati: viene sottolineata, inoltre, la serenità con la quale i testi avevano riferito delle sensazioni positive precedenti la partenza, che non avevano fatto presagire ciò che si sarebbe verificato.

Ad ogni modo, l'analisi, da parte del L., delle condizioni meteo della salita sarebbe stata corretta e calata nel caso concreto, in quanto dopo un'accurata verifica stagionale, si era proceduto ad uno studio puntuale dei fattori di rischio valanga dei giorni interessati dall'escursione, elemento che comprova la condotta diligente e attenta dell'istruttore: lo stesso teste P. - redattore di una relazione sui fatti di causa in qualità di esperto previsore di valanghe per il servizio della Val D'Aosta - avrebbe aderito alle conclusioni degli imputati circa la sicurezza della gita, confermando l'imprevedibilità dell'evento ed il cambiamento repentino delle condizioni climatiche: in particolare, secondo P., la causa del distacco, ovvero la debolezza dello strato ghiacciato, sarebbe una situazione subdola e costituirebbe la principale ragione degli incidenti che coinvolgono gli esperti della

montagna, in primis guide e istruttori; allo stesso tempo, il teste avrebbe confermato la percorribilità del percorso scelto per la risalita, in contrasto con quanto ritenuto dal teste L. i, notevolmente meno esperta.

Con riguardo allo specifico evento valanghivo prodottosi, l'appellante evidenzia la differenza di opinioni circa la sua natura emersa tra il perito C. ne ed il consulente C. a: soltanto nel caso di valanga da placca a vento, infatti, questo sarebbe stato prevedibile, laddove nell'ipotesi, sostenuta dal C. i, di valanga a lastroni da strati deboli per presenza di sabbia, nessuna responsabilità potrebbe ascriversi all'imputato.

Ulteriore circostanza su cui la Difesa trova illogica la motivazione del giudice di prime cure attiene al grado di acclività, ovvero alla "ripidità" del lato da scalare: quest'ultimo, come affermato tanto Pi. : quanto dai c.t. De. e C. i, sarebbe risultato di gran lunga meno ripido di ciò che appariva e, in ogni caso, del tutto compatibile con le capacità di scialpinisti iscritti ad un corso avanzato.

Infine, in merito alle precedenti valanghe, del 2008 e del 2013, verificatesi nel medesimo punto, la Difesa sottolinea come sia del tutto normale che un medesimo pendio venga sottoposto a più valanghe anche nel corso del medesimo anno e come tale eventualità non escluda la sua fruibilità da parte degli sciatori o degli scialpinisti in un momento in cui il rischio è basso.

2.2.1.1.2. Il Difensore lamenta comunque che non possano esser mossi rimproveri all'imputato in relazione alla composizione numerica (reputata eccessiva dal Tribunale) dei partecipanti alla gita, che alcun rilievo avrebbe avuto sull'evento dannoso.

Innanzitutto, la scelta del numero dei partecipanti alle escursioni sarebbe di competenza del Cai, e non del direttore odierno imputato, laddove talora ben più cospicuo è il numero di partecipanti (che talvolta sfiorerebbero finanche le cinquanta unità, come da documentazione prodotta dalla Difesa).

D'altronde sarebbe stato impreciso e contraddittorio il primo Giudice là dove comunque avrebbe considerato quale fattore causale dell'evento non tanto il numero dei partecipanti, quanto il loro scarso distanziamento nella salita -che avrebbe provocato un aumento di pressione sul terreno e il conseguente distacco della parete nevosa-: sul punto, il CT C. aveva, infatti, evidenziato come il principio guida in materia, idoneo ad impedire o limitare il rischio di sovraccarico sul manto, consista proprio nel distanziamento fra gli sciatori, da realizzarsi tramite le c.d. distanze di alleggerimento, finalizzato ad escludere il pericolo di slavina, aumentato per effetto della pressione.

Sotto tali profili, l'appellante ritiene illogica anche la valutazione del perito C. e, laddove quest'ultimo prospetta salite a piccoli gruppi, massimo 3 persone ogni 45 minuti, in considerazione del fatto che tali modalità, pur idonee a ridurre al minimo il rischio di valanghe, risulterebbero in concreto del tutto impraticabili, anche alla luce del carattere estremo dello sport, di cui si accettano i relativi rischi.

In conclusione, la Difesa sottolinea come la presenza di un istruttore ogni due o massimo tre allievi sia un'ulteriore misura di sicurezza e controllo dei rischi, così come accaduto nel caso in oggetto.

Nulla si può aggiungere sull'impeccabile capacità di autosoccorso degli istruttori in grado di salvare la vita a due persone e sulla inappuntabile collaborazione degli allievi che avrebbero dato prova di una preventiva esperienza nello sport estremo.

2.2.1.1.3. In terzo luogo, l'appellante si duole dell'errata valutazione del giudice di primo grado quanto alla non corretta scelta dell'orario di partenza: nello specifico, non

meriterebbe accoglimento la tesi del perito del C... : circa la necessità di iniziare la spedizione alle 06:00 del mattino per ragioni prudenziali, posto che non sarebbe stata rinvenuta alcuna avvisaglia di pericolo preventivabile; lo stesso gestore degli impianti sciistici non si sarebbe preoccupato di chiudere l'accesso alla pista, a dimostrazione dell'insussistenza di alcun rischio.

La Difesa sottolinea come non possa addebitarsi alcun profilo in colpa in capo all'imputato, il quale avrebbe correttamente valutato i dati meteo a disposizione, che avrebbero indicato un pericolo di valanga pari a 2, in aumento nelle ore più calde, nelle quali tutti i partecipanti alla gita si sarebbero, secondo il programma stabilito, già trovati in cima e da lì in pochi minuti avrebbero potuto raggiungere il rifugio Arbolle.

Alcun nesso di causa risulterebbe provato tra la scelta dell'orario di partenza e la causazione della valanga.

2.2.1.1.4. Infine, l'appellante ritiene che le escursioni di scialpinismo non debbano necessariamente essere precedute da preventive assunzioni di informazioni da esperti del luogo: non esisterebbe, infatti, alcun regolamento o linea guida che preveda un simile obbligo a carico delle guide alpine, né alcuna prassi o massima di esperienza rilevante, atteso che le informazioni acquisite da gente del posto nulla avrebbe potuto aggiungere rispetto a quanto appreso e valutato dall'istruttore.

La Difesa lamenta, inoltre, l'erroneo ragionamento del Giudice di Prime Cure là dove questi considera elemento indicativo della colpevolezza dell'imputato l'affidamento di costui a sole pubblicazioni specialistiche: in particolare, scarsa rilevanza probatoria dovrebbe essere assegnata alle dichiarazioni del teste Li..., persona priva di alcuna qualifica o esperienza per essere ritenuta dirimente nell'addebito di responsabilità penale a carico dell'imputato ed evidentemente elemento debole di prova, a fronte delle dichiarazioni del P... e delle fonti consultate per la scalata.

2.2.2. In merito all'ipotesi di reato del disastro colposo, l'appellante si duole della mancata assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o non costituisce reato.

In primo luogo, ritiene la Difesa che la sentenza citata dal Tribunale, attestante la responsabilità di due sciatori per un evento verificatosi fuori pista, non possa essere preso a modello: nel caso riportato, infatti, l'evento si era verificato in una zona inaccessibile alle persone comuni, poco frequentato e a grande distanza dai percorsi battuti, circostanze non comparabili con il caso oggetto dell'atto di appello.

In diritto, l'appellante valuta non integrati gli estremi che la giurisprudenza prevalente considera necessari per la nozione di "disastro," ovvero l'effettività del pericolo ed il numero indeterminato di persone potenzialmente coinvolte.

Sotto il primo profilo, in particolare, si evidenzia come, all'esito di una valutazione *ex ante* e non *ex post* delle condizioni di rischio, non sia sufficiente affermare la mera possibilità delle conseguenze del disastro, bensì occorra la concreta probabilità del loro verificarsi: tanto premesso, il fatto che le particolari condizioni di rischio verificatesi il 7 aprile 2018 non potessero essere rilevate *ex ante* risulterebbe dimostrato dalla bonifica della pista "traverso di Chamolet", avvenuta lo stesso 7 aprile, dopo che gli sciatori l'avevano percorsa per l'intera giornata, tenuto conto della morfologia simile a quella del pendio oggetto del procedimento, in quanto solamente a seguito della valanga *de qua* gli addetti alla sicurezza si sarebbero occupati di piazzare l'esplosivo per far cadere il muro di neve della vicina pista.

2.2.3. In via subordinata, l'appellante si duole dell'eccessività della pena inflitta, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., nonché

della mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sul certificato penale.

La Difesa ribadisce, inoltre, la carenza della motivazione del giudice in merito nonché l'assenza di distinzione fra le differenti posizioni coinvolte nella vicenda.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, l'appellante ritiene che la professionalità, l'esperienza, il corretto comportamento processuale dell'imputato, che ha anche provveduto al risarcimento del danno, l'incensuratezza e la condotta pronta e risolutiva tenuta nel momento del salvataggio dei soggetti coinvolti nella valanga depongono per l'applicazione della pena nei minimi e la concessione dei doppi benefici di legge.

Nello specifico, quanto alla concessione della sospensione condizionale della pena, non si comprende come il giudice di primo grado l'abbia potuta negare in virtù di un giudizio prognostico necessariamente favorevole al reo in un caso di delitto colposo che solo eccezionalmente potrebbe ripetersi.

2.3. Nell'interesse di Li [redacted] G [redacted], ha interposto appello l'Avvocato Giorgetti.

2.3.1. L'appellante domanda, in via principale, l'assoluzione dell'imputato per i reati a lui ascritti con formula piena o con altra ritenuta più opportuna, nonché la revoca di ogni statuizione conseguente.

2.3.1.1. Il Difensore si duole del mancato approfondimento della posizione individuale dell'imputato in merito ai fatti oggetto di contestazione.

Secondo l'insegnamento dei Supremi giudici, in tema di accertamento del contributo causale alla realizzazione del fatto colposo, gli apporti dei singoli concorrenti nel reato dovrebbero essere valutati in termini aritmetici non solo ai fini della ripartizione delle conseguenze civili, ma anche con riguardo alla distribuzione del carico di responsabilità penale: dalla mancata applicazione di detto principio, da parte del Tribunale, deriverebbero gravi effetti per l'imputato, la cui condotta non sarebbe stata adeguatamente valutata in concreto.

In primo luogo, infatti, il Li [redacted], al momento del distacco, si sarebbe venuto a trovare nel gruppetto degli ultimi della salita tanto da essere anch'egli travolto dalla massa nevosa.

Ma, soprattutto, l'imputato non avrebbe partecipato né alla scelta della destinazione dell'escursione né alla programmazione delle tappe del percorso e allo studio delle condizioni del tragitto.

Sotto tale secondo profilo, il Giudice di Prime Cure avrebbe ommesso di considerare la scarsa esperienza del Li [redacted], istruttore solo dal 2017, il quale per la prima volta si sarebbe venuto a trovare a percorrere la via per il colle Chamolet e che, pertanto, non poteva ritenersi uno degli esperti organizzatori della gita.

L'appellante sottolinea, inoltre, come il primo Giudice abbia dedicato alla rimproverabilità soggettiva all'imputato delle condotte contestate solo un'unica considerazione -alla pag. 35 della sentenza impugnata- là dove si riportava la dichiarazione del L [redacted] a secondo cui: *"abbiamo valutato che la neve era dura e quindi portante"*. Tale unica affermazione non potrebbe, a dire della Difesa, fondare un giudizio di responsabilità colposa per tutti i profili individuati in sentenza dal giudice, il quale avrebbe ommesso ogni riferimento alle ulteriori dichiarazioni formulate dall'imputato in sede di interrogatorio,

quando aveva affermato di essersi aggiunto ai partecipanti solo l'ultimo giorno disponibile e di non aver preso parte alla fase preparatoria ed organizzativa dell'escursione.

2.3.1.2. Con un secondo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'erronea valutazione giudiziaria delle risultanze istruttorie, in particolare con riferimento alla formazione e alla posizione nel gruppo degli accompagnatori dell'imputato.

La Difesa premette che alcun profilo di colpa sia ascrivibile più in generale agli imputati, atteso che gli stessi avrebbero adottato ogni misura di cautela necessaria alla prevenzione dei rischi specifici di un'attività sportiva estrema, che presenta pericoli intrinseci, quale lo scialpinismo: in simili casi, il vaglio della responsabilità penale, in assenza di regole cautelari codificate, sarebbe riconducibile ai canoni della colpa generica e ad un giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento con riguardo all'agente modello, inteso non come l'uomo medio bensì come l'esperto uomo di montagna, il professionista che guida gli allievi alla meta.

Ebbene, nel caso di specie alcun profilo di colpa contestato ai soggetti agenti sarebbe in concreto ravvisabile. In particolare, diversi elementi denoterebbero la sussistenza di una diligenza professionale che avrebbe permeato le condotte degli imputati, in particolare:

- gli studi preliminari sarebbero stati puntuali e precisi, sia quanto all'analisi dei bollettini meteo regionali, sia del bollettino valanghe e delle carte geografiche nonché in merito alla scelta del percorso preferibile in virtù della difficoltà del tragitto alla luce dell'esperienza dei partecipanti e della sicurezza del gruppo;
- il numero degli escursionisti, ritenuto eccessivo dal giudice di prime cure, sarebbe stato pari all'ordinario numero di formazione dei gruppi da salita, anzi spesso più numerosi;
- l'ora scelta per la partenza sarebbe stata appropriata tenuto conto che le gite di sci alpinismo debbono concludersi nel primo pomeriggio, circostanza che sarebbe stata correttamente valutata nel caso di specie;
- le piste da sci aperte al pari del rifugio costituirebbero indicatori precisi di come nessuno avesse previsto la minima possibilità di valanga;
- l'esperienza dei componenti del gruppo sarebbe un ulteriore elemento a favore delle scelte degli istruttori;
- la consultazione delle pubblicazioni scientifiche in merito ai pericoli ed ai percorsi della Val D'Aosta e la corretta predisposizione dei dispositivi di sicurezza per l'autosoccorso (zaino ABS e dispositivo A.R.T.V.A.) deporrebbero, infine, per l'assenza di comportamenti colposi rilevanti.

Conclude l'appellante ritenendo pretestuose le dichiarazioni della titolare del rifugio Arbolle, la teste Li [redacted], la quale avrebbe comunicato al G [redacted] di affrontare il canale di accesso al rifugio non oltre le 14:00, comunicazione che ad ogni modo non è giunta all'imputato Li [redacted].

In punto di diritto, la Difesa puntualizza come il reato di pericolo a cui afferisce il caso di specie debba essere accompagnato dalla consapevolezza di mettere a repentaglio l'incolumità pubblica o comunque porre in essere un'azione idonea a provocare una slavina: sotto tale profilo, il rischio valanga di grado 2, ovvero moderato e non ostativo all'intraprendimento del percorso, nonché l'effettuazione di un tragitto non vietato in condizioni di imprevedibilità dell'evento, dovrebbero far propendere per l'esclusione della responsabilità penale, non essendo conferenti le sentenze citate in primo grado, relative ad episodi di responsabilità di sciatori ed istruttori avventuratisi fuori pista.

2.3.1.3. Infine sempre in tema di responsabilità, si sottolinea come erroneamente il primo Giudice abbia ritenuto ravvisabile la prevedibilità della valanga in parola alla luce dei due precedenti fenomeni valanghivi, piuttosto remoti nel tempo, occorsi nella stessa zona, avendo peraltro errato nel trascurare le consulenze tecniche delle Difese.

2.3.2. Da ultimo, in punto di trattamento sanzionatorio, l'appellante lamenta l'eccessività della pena inflitta chiedendone la riduzione nei minimi edittali e il riconoscimento di ogni beneficio di legge, nello specifico la sospensione condizionale della pena: l'imputato Li - si legge - era divenuto istruttore da poco, non aveva fornito alcun contributo partecipativo all'organizzazione della spedizione e non si trovava alla sommità del colle Chamolè nel momento in cui era iniziata la slavina.

Quanto alla concessione della sospensione condizionale, l'incensuratezza, l'intervenuto risarcimento dei danni ai danneggiati dal reato e l'assenza di una valutazione prognostica di recidivanza deporrebbero, secondo la difesa, per il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 163 c.p.

2.4. Nell'interesse di G e M, ha interposto un unico atto di appello l'Avv. Padovani.

2.4.1. Nel merito, richiamati i principi che ispirano il giudizio di responsabilità penale e la necessità che tale giudizio rimanga saldamente ancorato a criteri e verifiche di razionalità scientifica, con il primo motivo di gravame, l'appellante domanda l'assoluzione degli imputati dai reati a loro ascritti, in ragione della ritenuta insussistenza dei profili di colpa contestati in sede di imputazione.

2.4.1.1. Quanto alle cause dell'evento valanghivo *de quo*, la Difesa ritiene che il distacco della massa nevosa costituisca un fenomeno naturale la cui riconducibilità, nel caso di specie, al fattore umano sarebbe stata considerata dal primo Giudice un dato scontato e non, invece, una conclusione oggetto di prova al di là di ogni ragionevole dubbio: il Primo Giudice avrebbe, in particolare, omesso di tenere conto delle valutazioni formulate dal teste St Pi il-quale avrebbe ritenuto che gli imputati si fossero venuti a trovare "nel posto sbagliato al momento sbagliato".

2.4.1.2. Con riguardo ai singoli profili di colpa contestati in imputazione, l'appellante procede alla puntuale considerazione di ciascuno di essi.

2.4.1.2.1. Prendendo le mosse dalla scelta del percorso da intraprendere, si osserva come il Giudice di Prime Cure abbia frainteso le risultanze di cui ai bollettini valanghe disponibili e, in particolare, dell'ultimo che gli imputati avevano potuto consultare prima di intraprendere la spedizione, ovvero quello del giorno precedente (6 aprile), il quale aveva indicato un indice di pericolo di 2-moderato, con aumento a 3-marcato nelle ore pomeridiane e tendenza discendente per il giorno successivo: il bollettino successivo sarebbe stato emesso il giorno del sinistro, 7 aprile, solamente dopo la partenza dell'escursione e non avrebbe potuto, dunque, essere in alcun modo consultato dagli imputati.

Venendo, in secondo luogo, agli ulteriori profili di rischio relativi al percorso selezionato posti in evidenza dal Giudice di Prime Cure, la difesa formula i seguenti rilievi:

- le temperature della neve sarebbero risultate basse, con ridotto indice di penetrazione;
- l'innnevamento prodottosi nei giorni precedenti sarebbe stato inferiore ai 20 cm;

- non sarebbero stati segnalati vento in quota né accumuli;
- il ridotto rigelo notturno segnalato dalla sentenza di primo grado non sarebbe stato in alcun modo valutabile, visto lo stato compatto della neve;
- le condizioni del manto nevoso sarebbero risultate critiche in corrispondenza di esposizioni diverse (est e nord-est) rispetto a quella ove si trova il pendio che conduce al colle Chamolé;
- il perito avrebbe confuso i valori di pendenza con quelli di inclinazione, posto che quest'ultima non supererebbe i 35° presso il pendio in oggetto;
- gli eventi valanghivi precedenti a quello del 7 aprile risulterebbero sporadici e troppo risalenti per risultare rilevanti;
- il Tribunale non sarebbe stato sufficientemente chiaro nell'indicare la responsabilità attribuita ai prevenuti, i quali sarebbero stati incolpati talora di aver provocato la valanga, talaltra di non aver previsto il naturale verificarsi di questa.

2.4.1.2.2. Quanto poi al numero dei partecipanti, l'appellante rileva che, pur avendo il Primo Giudice correttamente evidenziato l'assenza di linee-guida in proposito, il riferimento operato a concetti quali "numero ridotto" in assenza di qualunque specifica indicazione varrebbe a ledere i principi di tassatività e predeterminazione del precetto penale costituendo cieca adesione alla "stravagante" tesi del perito relativa alla distanza ideale che avrebbe dovuto separare i partecipanti per mantenerne la sicurezza.

Sarebbe stato invece corretto riferirsi all'indicazione proposta dal CT Cr il quale avrebbe definito, all'esito di calcoli effettuati col contributo della miglior scienza disponibile, in termini di "debole sovraccarico" il carico addizionale esercitato dal peso degli scialpinisti sul manto nevoso (si richiama relazione C , in atti, pagg. 32-39). Peraltro, si legge, lo stesso perito C e avrebbe confermato come il numero dei partecipanti non avesse costituito di per sé la causa del fenomeno valanghivo verificatosi.

2.4.1.2.3. Con riguardo alla scelta dell'orario di partenza della spedizione, la Difesa osserva come non sia risultato possibile dimostrare che, anche applicando la prudente indicazione proposta dal perito in relazione all'orario preferibile per garantire la sicurezza dei partecipanti, il distacco nevoso non si sarebbe verificato: le conclusioni di cui alla sentenza di primo grado si rivelerebbero, dunque, del tutto arbitrarie sul punto, anche tenuto conto del dato fattuale per cui, al momento del distacco, tutti i componenti del gruppo si sarebbero già trovati presso la sommità del colle, con l'esclusione di quattro persone, fra le quali Ma e le due vittime.

2.4.1.2.4. Venendo, da ultimo, alla mancata assunzione di sufficienti informazioni nella fase di preparazione della spedizione, l'appellante osserva come tale tema appaia fortemente legato alle dichiarazioni rese in udienza dalla teste Va a Li gestrice del rifugio Arbolle, la quale, priva di specifica esperienza, avrebbe fornito agli imputati indicazioni per nulla ancorate ai dati oggettivi disponibili, tanto con riferimento alle condizioni meteorologiche, tanto con riguardo al livello di frequentazione alpinistica del colle Chamolé: la stessa L i avrebbe, peraltro, consigliato agli imputati un percorso, quello attraverso la conca del Comboè, connotato da un numero decisamente superiore di eventi valanghivi negli anni precedenti.

2.4.1.3. Infine, la Difesa concentra i propri rilievi sulla prevedibilità del fenomeno valanghivo, evidenziando come, anche ammettendo la rilevanza concausale del fattore umano nel verificarsi di tale evento, questo non fosse prevedibile da parte degli imputati, posto che gli stessi non avrebbero in alcun modo potuto rilevare la presenza di strati deboli e di sabbia all'interno della massa nevosa, tenuto altresì conto delle indicazioni contenute nei bollettini disponibili, i quali evidenziavano strati deboli soprattutto in pendii con

esposizione Est-Nord Est e non già Nord Ovest, come peraltro risulterebbe confermato anche da parte del testimone qualificato P

2.4.2. Con il secondo motivo di gravame, in subordine, l'appellante lamenta l'eccessiva severità della pena inflitta agli imputati e ne domanda il contenimento, ritenendo che il Primo Giudice abbia omesso, in primo luogo, di valutare l'indubbia componente di fatalità che caratterizzerebbe la vicenda in esame, nonché il dato per cui gli imputati avrebbero fatto legittimo affidamento su indicazioni ufficiali - quali quelle di cui al bollettino neve ed alle previsioni meteorologiche - oltreché su fonti specializzate. In secondo luogo, la Difesa evidenzia come, contrariamente a quanto riportato nella sentenza impugnata, tutti i partecipanti alla spedizione fossero del tutto preparati ad affrontare l'attività, tanto con riferimento alla preparazione teorico-pratica personale, tanto con riguardo ai dispositivi di sicurezza in dotazione.

Da ultimo, l'appellante lamenta l'assenza di motivazione in ordine all'aumento della pena per il concorso formale tra i reati contestati a norma dell'art. 81 c.p.

2.4.3. La Difesa si duole anche del mancato riconoscimento agli imputati delle circostanze attenuanti generiche, sottolineando come gli stessi si siano limitati, nel corso del procedimento, a riferire il proprio comportamento precedente al fatto, senza dichiarare nulla di falso e difendendo, legittimamente, la convinzione personale di aver fatto il possibile per evitare di mettere in pericolo i partecipanti alla gita. Tale contegno processuale costituirebbe, ad avviso dell'appellante, legittimo esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione e non potrebbe, anche alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, essere posto a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 *bis* c.p.

2.4.4. Infine, la Difesa degli imputati censura le argomentazioni, di cui alla sentenza di primo grado, concernenti la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ritenendo che le stesse, per un verso, violino il fine rieducativo della sanzione penale, sancito dall'art. 24 c.p. e, per altro verso, non tengano in alcun conto dell'incensuratezza dei prevenuti. L'appellante non condivide l'esito del giudizio prognostico operato dal Giudice di Prime Cure e ritiene, invece, del tutto illogico affermare che soggetti incensurati possano non trarre alcun monito dalla "pendente minaccia" di una possibile esecuzione penale.

3. Il giudizio in grado di appello e la decisione

Con atti comunicati alla Corte tra l'1 ed il 13 giugno del 2022, i difensori di tutti gli imputati hanno formulato rituale e tempestiva istanza di definizione del processo mediante discussione orale ai sensi dell'art. 23 c. 4 D.L. n. 149/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 176/2020: si è dunque proceduto alla trattazione orale alla presenza delle parti.

In udienza, in data 7.07.2022, aveva luogo la discussione delle parti, che formulavano le rispettive conclusioni avendo il Procuratore generale depositato note scritte e concluso per la conferma dell'impugnata sentenza, opponendosi alle richieste di rinnovazione istruttoria e le Difese richiamato i rispettivi motivi di appello di cui era invocato l'accoglimento.

Disposto rinvio per repliche e differita l'originaria udienza per impedimento del Consigliere relatore, alla successiva udienza del 14.02.2023, in assenza di repliche, il Collegio ha pronunciato sentenza dando immediata lettura del dispositivo riservato il deposito dei motivi.

Stima la Corte che gli appelli proposti siano parzialmente fondati e la sentenza impugnata meritevole di parziale riforma in punto trattamento sanzionatorio e benefici ex artt.163 e 175 c.p.

Preliminarmente ritiene la Corte che non sia accoglibile la richiesta di rinnovazione istruttoria, formulata dalla difesa dell'imputato A [] e dell'imputato L [] nei rispettivi atti di appello, non apparendo assolutamente indispensabile ai fini della decisione lo svolgimento di una nuova perizia o di un'integrazione peritale risultando le questioni di natura tecnica attinenti alle cause del distacco della valanga e i profili di responsabilità colposa degli imputati già vagliate in modo più che approfondito dalla perizia ed oggetto di ampio contraddittorio in sede di incidente probatorio.

Laddove la richiesta di rinnovazione istruttoria delle Difese appare, altresì, generica in quanto non viene indicato quali siano gli aspetti lacunosi ed erronei della perizia meritevoli di un ulteriore approfondimento istruttorio.

Passando al merito delle doglianze si osserva che, sebbene il "fondamento" delle imputazioni formulate a carico dei prevenuti risieda nell'aver scelto di intraprendere la gita/escursione di scialpinismo senza adeguatamente informarsi sulle caratteristiche del luogo, in un orario inadatto e in numero di persone esorbitante in relazione alla situazione concreta, seguendo un percorso che, stante le condizioni di tempo e di luogo, rendeva prevedibile il concreto e maggiore rischio di slavine in presenza di sollecitazioni del manto nevoso, le Difese abbiano anche contestato, sia pure con varietà di accenti e diversa impostazione dei rilievi critici, anche sul piano naturalistico, che possa ravvisarsi causa materiale dell'innescò della valanga nella condotta- *rectius*: nella salita e nell'attraversamento del pendio- degli imputati.

Val la pena ricordare come sulla dinamica del distacco il perito C [] e, valorizzando l'esposizione nord-ovest del pendio interessato, le dichiarazioni dell'allievo B. [] e quanto riferito dall'imputato G [], abbia ritenuto che la valanga si sia verificata nel momento in cui quest'ultimo si era diretto verso la sommità del colle Chamolè, e aveva calpestato il "punto fragile"³ della massa nevosa che, pur essendo di per sé "ai limiti del collasso"⁴, non si sarebbe distaccata senza un innescò meccanico.

A sua volta il consulente tecnico C [] ha reputato possibile che la "cricca" si sia collocata nel punto di passaggio degli sciatori, non escludendo, in via alternativa, che la sollecitazione del pendio operata dal gruppo si fosse propagata fino a raggiungere una zona critica, dalla quale si sarebbe innescato il cedimento. In entrambe le ipotesi, tuttavia "la causa del distacco è un sovraccarico. [...] gli sciatori erano su quel banco di neve e quel banco di neve si è messo in moto"⁵.

Il testimone qualificato Pi [], pur precisando di non avere potuto analizzare la zona di distacco, ha individuato la causa della valanga nella presenza degli strati deboli profondi la quale determinava l'instabilità del pendio e avrebbe certamente provocato una valanga spontanea; osservando tuttavia che il passaggio degli scialpinisti avrebbe anticipato il

³ Cfr. perizia C [] p. 24.

⁴ *Idem*, p. 23.

⁵ Cfr. trascrizione dep. C [], ud.2.2.21, 540 fase., p. 21.

⁶ S [] Pi [], Guida Alpina, esperto di nivologia e previsore di valanghe presso l'Ufficio neve e valanghe della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

distacco, con la sollecitazione degli strati deboli stante il calpestio anche da parte di un singolo soggetto di un punto particolarmente fragile ovvero in ragione della somma dei sovraccarichi del gruppetto di scialpinisti diretti verso la cima.

Il consulente tecnico De [redacted] pur condividendo le considerazioni di P [redacted] in ordine alla presenza degli strati deboli, ha ritenuto che non sia possibile dimostrare che la sollecitazione sia stata causata dagli escursionisti perché il distacco è avvenuto a valle del gruppo e non è possibile individuare il punto esatto del distacco. Al contrario, l'innescò della valanga potrebbe esser stato causato da cause naturali, quali alte temperature dei giorni precedenti, passaggio di animali, ammassi di cristalli di fondo, sacche d'aria sotto la neve, piccola scossa di terremoto non rilevabile.

E tuttavia rileva il Collegio, come pur con le differenze citate, gli esperti – ad eccezione di D [redacted] – sembrano concordare sul fatto che il distacco sia stato causato da un sovraccarico del pendio, che ha sollecitato gli strati deboli profondi, determinandone il collasso.⁷

Contrariamente a quanto prospettato dal consulente D [redacted], si rileva che proprio la collocazione di alcuni scialpinisti immediatamente a monte della valanga permette di attribuire rilevanza al sovraccarico del manto nevoso. Laddove le possibili cause alternative individuate dal consulente appaiono più un elenco di fattori astrattamente idonei a determinare una slavina, che elementi concretamente presenti e rilevati nel caso di specie.

D'altronde, le immagini aeree del versante attinto dalla valanga consentono di apprezzare la prossimità (se non la quasi sovrapposibilità) tra le tracce degli sci di coloro che si stavano avvicinando alla cima del colle e il punto di distacco.



Devono, quindi, respingersi i rilievi mossi al riguardo dagli appellanti, che hanno fornito una lettura parziale e non unitaria delle consulenze tecniche, peraltro sovrapponendo la valutazione relativa all'accertamento della causa materiale della valanga

⁷ Appare utile riportare quanto riferito dal CT C [redacted] "qualche sciatore potrebbe nel suo transito, siccome tutti passavano uno dietro l'altro nella stessa traccia, potrebbe avere incominciato ad andare a intaccare lo strato debole, un piccolo cedimento, il succedersi dei passaggi ha dilatato questo cedimento, ha creato una cricca[...] ad un certo punto la cricca è esplosa in frattura, frattura dello strato debole [...] su in alto, con uno strato dimezzato, la presenza dello sciatore può avere intaccato e quindi causato e originato il distacco" – vedi trascrizione dep. Ct [redacted] id. cit. pag.22 fasc.541-

alla valutazione inerente la prevedibilità di quest'ultima, attribuendo rilievo alla presenza di strati deboli persistenti non individuabili tramite le osservazioni in loco, come evidenziato da tutti gli esperti.

Orbene non pare dubitabile che il pessimo stato della neve - oggetto di pieno accertamento - abbia determinato la valanga in ragione del "peggioramento della capacità di quel manto nevoso di assorbire il debole sovraccarico sugli strati deboli inglobati in profondità"⁸.

Ma nessuno dei consulenti sostiene - o comunque allega concreti elementi per sostenere - che la condizione della neve fosse tale da potere ricondurre la slavina avvenuta a un distacco spontaneo, conclusione che escluderebbe qualsiasi rilievo causale sotto il profilo naturalistico alla condotta degli scialpinisti nella verifica della valanga, salva comunque l'eventuale responsabilità ove colpevolmente organizzata l'escursione in area gravemente a rischio di slavina con modalità non idonee a scongiurarlo.

Al contrario, proprio il sovraccarico provocato dagli scialpinisti - in specie quelli che erano arrivati nella parte più alta - ha comportato il distacco di una valanga larga 200 metri e lunga 570 metri perché il manto nevoso era caratterizzato dalla presenza di strati deboli: risulta così spiegata l'affermazione del consulente P..., citata nell'atto di appello degli imputati G... e M... i, secondo la quale gli imputati si sono "trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato".

Laddove le considerazioni inerenti alla riconoscibilità da parte degli escursionisti della presenza di strati deboli e quindi delle cattive condizioni del manto nevoso che "mal sopportavano" il sovraccarico causato dal loro passaggio attengono piuttosto al profilo soggettivo della colpa piuttosto che al nesso di causalità tra la condotta e il verificarsi dell'evento dannoso come individuato dagli esperti.

Orbene quanto al profilo soggettivo rileva il Collegio come in specie l'addebito di responsabilità in relazione ai reati contestati in questa sede ai soli istruttori C.A.I. ben si spieghi con il particolare ruolo da essi rivestito essendo i predetti titolari di una c.d. "posizione di garanzia", quali destinatari di obblighi di protezione e di controllo dei pericoli che possono incombere sui differenti beni tutelati dall'ordinamento giuridico, doveri che vengono richiamati dall'art. 40 cpv. c.p.

In specie in veste di organizzatori della gita, istruttori e guide dell'escursione essi apparivano tutti indistintamente investiti del compito di verificare quali fossero le condizioni dei luoghi, se questi si prestassero allo svolgimento della gita nei termini inizialmente progettati, avuto riguardo alle condizioni climatiche ed al numero di partecipanti.

Essendo in tale veste "garanti" sia per la vita e l'integrità fisica degli allievi sia per l'incolumità pubblica degli ulteriori escursionisti che si fossero eventualmente avventurati in prossimità dei luoghi colpiti dal disastro valanghivo.

Contrariamente a quanto prospettato dagli appellanti gravava sugli istruttori un obbligo di protezione nei confronti degli allievi fondato nell'ambito del rapporto "maestro-allievo", obbligo che, condividendo l'assunto del giudice di prime cure, ha principio nel

⁸ Cfr. consulenza C) p. 44, periodo citato nello stesso atto di appello proposto da A... A... a pag. 8.

contratto, anche meramente verbale, di insegnamento e di affidamento dell'allievo verso le superiori capacità professionali dell'istruttore.

In particolare, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, occorre sottolineare che, nell'ambito dei reati omissivi impropri colposi, la colpa può consistere o nell'inottemperanza al dovere di attivarsi per individuare la presenza dei pericoli che debbono essere prevenuti dai garanti oppure nella mancata esecuzione delle condotte necessarie a prevenire, neutralizzare ovvero ridurre quei pericoli.

In tal senso, la Corte evidenzia che, nell'ambito dei reati di evento, la colpa deve abbracciare sia l'azione delittuosa sia l'evento del reato, come si ricava dalla stessa definizione normativa del delitto colposo ex art. 43 c.p. nonché dalle singole fattispecie incriminatrici di parte speciale contestate. Ciò detto, quindi, il nesso causale fra colpa ed evento è duplice in quanto si deve verificare che l'evento deve costituire la concretizzazione del pericolo che la norma cautelare violata mira a prevenire e, in secondo luogo, bisognerà anche accertare che una condotta alternativa lecita, ovvero rispettosa della norma di cautela, avrebbe evitato il verificarsi dell'evento in concreto.

In questi termini, il giudizio controfattuale a cui deve sottoporsi idealmente la Corte non può che ritenere fondato l'addebito di responsabilità penale ascritto agli imputati che, investiti dall'obbligo di condurre il gruppo di scialpinisti lungo il percorso adottando tutte le cautele del caso, hanno disatteso i doveri di protezione del bene giuridico della salute facente capo ai soggetti che, per quanto già frequentanti corsi più avanzati, si erano pienamente affidati alle loro capacità e conoscenze, totalmente confidando sulla loro preparazione e competenza⁹ e non hanno correttamente valutato *ex ante* quali potessero essere i pericoli esistenti da neutralizzare nel corso dell'escursione scialpinistica; omissione che, come si ribadirà in seguito, si è verificata nel corso della fase di organizzazione della gita e sino all'avvio dell'ultima fatale salita.

Ciascuno degli imputati ha, infatti, attivamente partecipato alla programmazione dell'itinerario e di ogni aspetto logistico, cooperando colposamente nelle fasi antecedenti la scelta del percorso, a partire dalle valutazioni preliminari delle condizioni meteorologiche e ambientali, all'effettiva individuazione dell'iter da seguire nella salita verso il colle Chamolè, sino alla decisione circa l'adeguato numero dei partecipanti all'escursione¹⁰.

Sul punto, giova precisare sin d'ora che anche l'imputato L. istruttore sezionale Cai dal 2017, sebbene aggiuntosi all'escursione poco tempo prima della partenza, può ritenersi soggetto pienamente e colposamente partecipe atteso che, come si evince dal verbale di interrogatorio del 17/05/2018 acquisito su consenso delle parti all'udienza del 04/12/2020, lo stesso ha ammesso di aver consultato nelle due settimane precedenti alla gita i bollettini meteo e valanghe, affermando di aver collaborato nelle diverse valutazioni preliminari all'escursione, compresa la scelta relativa al percorso: "Confermo le dichiarazioni rese dagli altri circa i motivi per cui abbiamo deciso di non intraprendere il vallone di Comboè ed aggiungo che abbiamo considerato che il numero dei partecipanti in

⁹ Sul punto, si considerino le dichiarazioni del testimone B. (allievo del corso, il quale all'udienza del 25.9.2020: "Mentre mi portava giù la neve [...] una tra le tante cose che mi affollava la mente in quel momento ricordo nettissimo il pensiero che mi sono detto: "Che stupido!", perché io ho lo zaino con l'airbag e mi sono sentito così tranquillo che non lo avevo nemmeno attivato quella mattina, proprio non avevo fatto tutta la preparazione nell'evenienza di doverlo aprire" (cfr. p. 26). Da tale estratto, emerge come gli allievi del corso, che confidavano pienamente nelle indicazioni fornite loro dagli istruttori, non fossero stati in alcun modo preparati alla complessità dell'itinerario.

¹⁰ Cfr. verbale di trascrizione udienza del 4 dicembre 2020, pag.10-12. esame A. Cfr. verbali di interrogatorio imputati Le M., Li M., i, G.

relazione alla lunghezza del tragitto imponesse di scegliere il percorso che poi abbiamo intrapreso perché decisamente più breve in relazione alla necessità di raggiungere il rifugio per mezzogiorno...¹¹.

Affermazioni che ben poco si attagliano alla prospettata estemporanea adesione ad un progetto altrui, laddove comunque la sua posizione di istruttore C.A.I. investito anche di una posizione di garanzia rispetto agli allievi che gli erano affidati avrebbe comunque imposto di verificare di quali informazioni disponesse il gruppo di organizzatori e sulla base di quali valutazioni si era deciso di intraprendere tale percorso in un numero così elevato di persone.

Pertanto, tutte le decisioni risultano prese di comune accordo dagli istruttori, che hanno, peraltro, apertamente ammesso di averle condivise, atteso anche il clima di reciproca stima e di informalità nei rapporti con il direttore del CAI, l'imputato L.

Quanto ai profili di colpa attribuiti agli imputati, condivide il Collegio la considerazione che nell'ambito della disciplina scialpinistica non esistano precetti procedurali condivisi e definiti tali da elevarsi a norme cautelari suscettibili, laddove violate, di fondare una responsabilità a titolo di colpa specifica.

La materia dello sport scialpinistico non presenta, infatti, alcuna norma cautelare "cristallizzata" in leggi, regolamenti o discipline da cui si possano dedurre specifici doveri di condotta; di conseguenza, deve essere compito del giudice valutare "ciò che si doveva fare" in un determinato momento, confrontando il comportamento dei soggetti agenti con la condotta che l'uomo ideale, il c.d. agente modello, avrebbe dovuto tenere con riguardo a quel tipo di attività e in base a quelle medesime circostanze di luogo e di tempo secondo i parametri di diligenza, perizia e prudenza.

Nel caso oggetto del presente procedimento, in accordo con il primo Giudice rilevasi che, per entrambi i delitti contestati, il rimprovero che può essere mosso agli imputati in relazione alla verifica degli eventi infausti attenga al profilo della negligenza e dell'imprudenza oltre che dell'imperizia non avendo gli imputati rispettato tutte le misure di cautela che, tenuto conto dello stato di avanzamento della tecnica e dell'esperienza degli istruttori, si sarebbero dovute adottare in concreto in relazione all'ambito organizzativo e progettuale della gita. Gli imputati, infatti, avrebbero dovuto valutare diversamente gli elementi a loro disposizione e i numerosi "campanelli di allarme" che, con palese evidenza, sono emersi dagli atti processuali.

Concorda questa Corte con il primo Giudice nel ritenere che i prevenuti abbiano colposamente tenuto una condotta che, oltre che provocare la morte di due partecipanti e le lesioni di un terzo, ha posto in pericolo non solo la vita e l'incolumità fisica dei numerosi partecipanti alla gita, ma anche quelle degli ulteriori escursionisti che si sarebbero potuti trovare a valle in occasione del distacco della valanga.

A tale proposito va dato atto che proprio la vicinanza alla stazione di arrivo della seggiovia e la presenza di un piccolo lago ai piedi del pendio, nei cui dintorni era possibile effettuare delle escursioni - non rendeva, infatti, del tutto remota la presenza anche di altri escursionisti, anche eventualmente non dediti alla pratica dello scialpinismo.

¹¹ Cfr. verbale di interrogatorio L. , pag. 2,3

E proprio simili caratteristiche dei luoghi, unitamente all'entità del distacco nevoso e della valanga verificatasi così come già descritte dal primo Giudice, giustificano la configurabilità dell'ipotesi delittuosa del disastro colposo apparendo in concreto rinvenibili a loro carico i profili di colpa già esposti dal primo Giudice.

Va sin d'ora precisato come risulti che gli istruttori C.A.I. non abbiano preso in considerazione che la conformazione e l'esposizione della Conca di Pila non consentano il consolidamento di un manto nevoso uniforme in tutte le zone del pendio tant'è che, nella prima parte del percorso, le condizioni della neve risultavano primaverili, con la risalita verso il colle il manto nevoso appariva, invece, invernale.

E tuttavia come correttamente evidenziato dalle Difese, tali informazioni non potevano essere acquisite dagli imputati al momento dell'arrivo sul pendio con la sola osservazione dei luoghi; avendo anche il perito evidenziato¹² che le valutazioni svolte sul posto rispetto alla presenza di una valanga a pera e alla condizione della neve nei pressi del lago Chamolè fossero state corrette, benchè fuorviata dalla mancata considerazione che *"salendo l'esposizione del pendio cambiava"*, così che mentre nella prima parte ci si trovava di fronte a un manto nevoso primaverile, man mano che si saliva verso il colle il manto nevoso mutava, passando da primaverile ad un manto più simile a quello invernale¹³.

E conseguentemente condivide il Collegio la considerazione del Tribunale per cui soltanto una più oculata, cauta, diligente e puntuale (preventiva) organizzazione della gita scialpinistica avrebbe consentito di conoscere le caratteristiche morfologiche e nivologiche del pendio prima di intraprendere il percorso così da consentire l'adozione di tutte le cautele necessarie - ed eventualmente anche di rinunciare ad esso - così da andare esente da addebiti di colpa.

Profili di colpa che si sono manifestati in relazione sia alla selezione del percorso della gita, sia alla valutazione delle condizioni del colle il giorno della salita sia alla mancanza di informazioni da persone del luogo.

Quanto al primo aspetto va dato atto come lo stesso riguardi, da un lato, la metodologia di individuazione e di studio del percorso da intraprendere e, dall'altro, la valutazione delle informazioni ottenute.

In primo luogo, può rilevarsi come gli stessi imputati¹⁴ abbiano descritto il metodo di lavoro impiegato per la scelta del percorso: individuata la meta del primo giorno di spedizione nel rifugio Arbolle - il quale avrebbe quindi costituito il campo-base in vista dell'impegnativa scalata del monte Emilius, prevista per il giorno seguente - si era proceduto, nel corso di alcuni briefings preparatori, a valutare l'itinerario migliore per raggiungere la struttura, sulla base delle informazioni raccolte.

E' dato incontestato che nessuno degli imputati avesse mai percorso, in periodo invernale, il colle Chamolè: il solo A Al aveva compiuto la salita, anni prima, in periodo estivo - così da rendersi conto anche del terreno erboso che lo contraddistingueva e che costituiva fondo ideale per la formazione dei cristalli a calice più instabili¹⁵.

Pertanto, deve ritenersi che tale esperienza, benchè non significativa (sotto il profilo della conoscenza) in un contesto completamente difforme quale quello di inizio primavera,

¹² Cfr. perizia C. I. ..., p. 26.

¹³ Cfr. perizia C. I. ..., p. 26-27.

¹⁴ Cfr., in particolare, l'esame dibattimentale di A ..., pagg. 4 ss. trascr., e L ..., pag. 15 ss. trasc. (363 ss. fasc.)

¹⁵ Cfr. trascrizione esame A ..., pag. 4, e L ..., pag. 15.

abbia avuto un certo peso ai fini della selezione del percorso: sul punto, basti ricordare come, già in febbraio, al momento di indicare alla rifugista Li [redacted], da dove sarebbe presumibilmente giunta la spedizione, il G [redacted] avesse detto *“passeremo dalla via estiva, immagino”*¹⁶.

Una volta individuato il possibile itinerario, il gruppo degli istruttori aveva proceduto a raccogliere informazioni sulla salita al colle Chamolé: in particolare, gli stessi si erano documentati tramite il portale gulliver.it e tramite le carte in scala 1:25.000 disponibili sul web, oltre che ricorrendo a guide cartacee tra cui, in particolare, “Orizzonti bianchi” del 2004 ed un numero della rivista “Alp” del 2010¹⁷; come si avrà modo di ribadire nel prosieguo, peraltro, nessuno degli istruttori si era posto in contatto con colleghi del C.A.I. di Aosta, ovvero con guide alpine attive nella zona di Pila.

Infine, il gruppo di istruttori, rassicurato dalle sopracitate fonti di informazione, esclusi percorsi alternativi in quanto ritenuti più pericolosi per ragioni di acclività ed esposizione, aveva definitivamente optato per la salita del colle Chamolé ed iniziato a monitorare costantemente l'evoluzione meteorologica e nivologica della Conca di Pila, riservandosi di procedere ad una valutazione finale una volta giunti sul posto e verificato *in loco* la condizione del terreno.

Orbene, la Corte ritiene che proprio tale metodo di indagine non risulti conforme al criterio della massima prudenza e diligenza, il quale deve ricevere costante applicazione in un contesto pericoloso, quale lo scialpinismo, particolarmente in un momento climaticamente così avanzato dell'anno: in nessun caso, infatti, può ritenersi sufficiente, nell'organizzare una spedizione presso un luogo sostanzialmente sconosciuto, la mera assunzione di informazioni indirette, peraltro rinvenute su fonti, in molti casi, in parte inaffidabili in quanto non aggiornate, quale una pubblicazione risalente a otto o addirittura a quattordici anni prima.

Sotto questo profilo, sia sufficiente constatare come né il numero della rivista “Alp” consultato, né la guida “Orizzonti Bianchi”, potessero tenere conto, nelle valutazioni relative alla pericolosità del percorso in parola, dell'evento valanghivo avutosi il 10 aprile del 2013¹⁸, in quanto successivo ad entrambe le pubblicazioni.

In conclusione, deve ritenersi che gli imputati, assieme agli allievi del corso, si siano diretti presso il colle Chamolé in buona parte impreparati, in quanto, da un lato, le informazioni sul luogo risultavano obsolete quando non fuorvianti e, dall'altro, le notizie più recenti, relative al meteo ed alla condizione della neve, come si vedrà, non erano abbastanza precise da fornire un quadro effettivamente tranquillizzante.

Né d'altronde si comprende come il contenuto delle guide consultate dagli istruttori potesse averli convinti della “sicurezza” dell'itinerario scelto.

Come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale nelle proprie conclusioni, infatti, le indicazioni ricavabili da tali pubblicazioni appaiono di segno opposto: nel medesimo stralcio di “Orizzonti bianchi” riportato dal consulente C [redacted] si dà conto, infatti, di *“possibili distacchi nevosi lungo il pendio finale che porta al colle di Chamolé sia versante Pila che versante Arbolle”*; non solo, anche la rivista “Alp” richiede, per la salita in questione, *“ottime condizioni di sicurezza”*, mentre la guida Zanichelli esplicitamente suggerisce di porre attenzione al pericolo di slavine¹⁹.

¹⁶ Cfr. testimonianza L [redacted], 326 ss fasc., pag. 31 trascr.

¹⁷ In particolare, numero 260 del gennaio 2010, pag. 57.

¹⁸ Cfr. perizia C [redacted], pag. 11.

¹⁹ Cfr. relazione consulente C [redacted] pag. 56.

Orbene, le riportate indicazioni valgono a mostrare ulteriormente l'incompletezza e superficialità che ha caratterizzato il lavoro preparatorio effettuato dagli imputati, giacché, anche ammettendo che gli stessi potessero selezionare la via da intraprendere basandosi unicamente su pubblicazioni "astratte" di questo tenore, avrebbero dovuto quantomeno verificare che tali fonti avessero contenuto univoco e del tutto rassicurante: viceversa, le ripetute segnalazioni di rischio-valanghe di cui si è dato conto imponevano senz'altro ulteriori verifiche, prima di dare, eventualmente, corso alla gita.

Peraltro ulteriore elemento di preoccupazione per gli organizzatori della spedizione avrebbe dovuto essere ravvisato nella necessità, una volta compiuta l'ascesa del colle e guadagnata la cima, di attraversare la cresta per scollinare sul versante opposto dello Chamolé.

Come rilevato dal perito C... ne e confermato dal testimone P...²⁰, infatti, le creste rappresentano spesso il settore più critico nell'ambito delle gite di scialpinismo, in quanto le stesse, non riparate e dunque esposte all'azione corrosiva dei venti, tendono a vedere diminuire lo spessore del manto nevoso, con conseguente maggiore vulnerabilità di eventuali strati deboli presenti.

Diminuzione che ha trovato piena conferma nel caso in esame avendo tanto P... quanto i CT C... e D... rilevato che, al momento del sinistro, il manto nevoso avesse uno spessore, in prossimità della cresta, di appena 50 cm, laddove alla base del colle lo spessore della neve era di circa 150 cm²¹.

E tuttavia, pur consapevoli di accingersi a compiere una salita in località a tutti pressochè sconosciuta ed un attraversamento in cresta particolarmente rischioso, nel contesto di un'attività generalmente pericolosa, gli imputati omettevano di acquisire informazioni più puntuali e precise sulle condizioni del manto nevoso.

Sotto gli aspetti ora introdotti non risultano, infatti, condivisibili le conclusioni formulate, nella propria relazione²², dal consulente C...

Al di là della generica prescrizione in fase organizzativa di percorrere il tratto selezionato "almeno con il cervello", del tutto inidonea a fornire contenuto apprezzabile al livello di conoscenza ritenuto consono alla pratica scialpinistica, si osserva come il consulente richiami il "metodo delle riduzioni" in modo improprio.

Da un lato lo strumento in parola viene introdotto ed applicato al caso di specie in assenza di alcuna fonte idonea a certificare la correttezza di criteri e metodo.

Dall'altro almeno due parametri impiegati appaiono del tutto fuorvianti, posto che il pendio percorso presentava tratti - sia pure contenuti a poche decine di metri - di acclività superiore ai 35°²³, con conseguente variazione del relativo punteggio e non si vede come un sistema di calcolo possa prevedere variazioni di punteggio a seconda che i partecipanti della gita siano due ovvero quattro e non qualora i partecipanti siano cinque, dieci o, come nel caso di specie, addirittura ventuno.

²⁰ Cfr. relazione Pi... ultima pagina, ove si evidenzia peraltro come l'effetto erosivo dei venti risulti, sulla cresta dello Chamolé, ulteriormente accentuato a causa dell'esposizione nord-occidentale del colle.

²¹ Cfr., rispettivamente, consulenza De... fasc. 525 ss., pag. 3; relazione Pi..., ultima pagina; consulenza C...

²² Cfr. pagg. 47 ss.

²³ In tal senso, non soltanto il perito C... ne (cfr. perizia, pagg. 8 e 9) ma, altresì, il testimone esperto Pi... (cfr. testimonianza dibattimentale, fasc. 530 ss., pag. 5 trascr. ud. 2.2.21 in cui dava atto che "sui 300 metri di pendio, ce ne sono 180 che superano i 30 gradi, che è un po' la soglia faticosa che viene presa in considerazione per il distacco di valanghe e lastroni [...] sopra i 30 è un possibile terreno valanghivo [...] e'è comunque una fascia un po' più ripida [...] che percorre tutto il pendio, da destra a sinistra, e che si è obbligati a dover scavalcare [...] era sui 20 metri un pochino più ripidi, il resto ha delle pendenze che stanno tra i 30 e i 35 gradi, e dei momenti anche tra i 25 e 30 gradi".

Soprattutto, non risulta affatto che gli imputati siano ricorsi, per lo studio del percorso verso il colle Chamolé, al "metodo delle riduzioni", citato unicamente dal consulente tecnico: in nessun modo, dunque, tale strumento può risultare rilevante sotto il profilo della valutazione dell'attività preparatoria svolta.

Ancora, ed infine, il consulente tecnico si pone, in relazione al problema dell'individuazione del percorso da intraprendere al fine di pervenire al rifugio Arbolle, in una prospettiva che, come già il Tribunale, la Corte non ritiene di condividere.

Cresta - come già gli imputati - riferisce le proprie valutazioni unicamente alle guide cartacee e/o informatiche disponibili al momento del fatto: per questa via, dunque, il CT tace tanto sui segnali di pericolo comunque rilevabili - lo si è detto - presso tali fonti, quanto, soprattutto, sulle conoscenze dei soggetti del luogo, come desumibile dal dichiarato di Li , Pi e Vi e su cui si tornerà.

Il predetto pare, quindi, sostenere la tesi per cui gli imputati andrebbero esenti da critiche poichè, nel contesto di una zona a serio rischio-valanghe, avrebbero optato per il percorso meno pericoloso fra quelli praticabili: ora, tale conclusione risulta non soltanto smentita, nel merito, dalle risultanze processuali, ma altresì fallace in via di principio, posto che, come ottimamente evidenziato già dal Primo Giudice, "qui non si tratta di effettuare una valutazione comparativa dei percorsi e di scegliere il migliore o quello ritenuto meno rischioso, posto che il raggiungimento del rifugio Arbolle non era una meta da doversi raggiungere ad ogni costo".

Se, dunque, come si è avuto modo di rilevare, le informazioni raccolte dagli imputati non consentivano per la loro astrattezza e "vetustà" di formulare una approfondita e tranquillizzante valutazione positiva in ordine alla adeguata sicurezza dell'attività, ciò avrebbe dovuto indurre gli imputati - qualora tale conclusione fosse stata confermata all'esito di doverosi approfondimenti (da essi completamente omessi) - non già ad optare per il percorso ritenuto "relativamente meno pericoloso", bensì a rinunciare alla spedizione verso il rifugio Arbolle.

Se già colposamente carente (sia sotto il profilo della prudenza che della diligenza) appare la fase organizzativa e progettuale dell'escursione (ovvero della scelta e valutazione dell'itinerario da intraprendere), ulteriori criticità si rinvencono nella valutazione dei bollettini meteorologico e nivologico da essi operata.

E' stato evidenziato come gli istruttori avessero monitorato i bollettini meteorologico e nivologico, particolarmente nelle due settimane precedenti al giorno individuato per la salita: con riguardo alle temperature ed al meteo, nello specifico, i dati avevano indicato temperature stabili al di sotto dello zero nei primi giorni di aprile, oltre ad un innevamento costante e sostanzialmente uniforme²⁴.

Senonchè più complessa ed attenta avrebbe dovuto essere, come emerso in più occasioni nel corso del procedimento, la valutazione delle indicazioni riportate sul bollettino valanghe.

Tale strumento risultava al momento dei fatti piuttosto rudimentale e tale da restituire una mera indicazione di massima relativa all'intero territorio regionale, senza prevedere una specifica valutazione dedicata alle singole aree; previsione la cui "tenuta" rispetto allo specifico pendio andava verificata sul campo anche compulsando guide locali o istruttori CAI locali. E' ciò a maggior ragione considerando che lo stesso bollettino

²⁴ Cfr. perizia C e pagg. 16/19.

prevedeva un grado di pericolo nella macroarea di 2-moderato, ma con previsione in rialzo a 3-marcato.

Peraltro, oltre al livello di rischio (espresso con un punteggio da 1-debole a 5-molto forte), esso riportava alcune indicazioni fra le quali, per il 7 aprile, vi era la segnalazione del rischio di strati deboli persistenti soprattutto alle esposizioni est e nord-est oltre i 2300 m²⁵.

In ordine a tale avviso, tutti gli appellanti hanno evidenziato che il colle Chamolé presenti, sul versante affacciato sul lago, esposizione a nord-ovest e come tale dato fosse stato determinante nello spingerli a selezionare il percorso in parola e ad escluderne altri, anche al di là dell'indicazione riportata sul bollettino²⁶: risulta intuitivo, infatti, che le esposizioni orientali e nord-orientali siano attinte dal sole già sin dalle prime ore del mattino, laddove i versanti occidentali vengono battuti dai raggi solari solamente nel pomeriggio e riportano dunque, in mattinata, temperature certamente più basse e, dunque, rischio di slavine notevolmente inferiore.

Sennonché anche tali rilievi non paiono cogliere nel segno.

Giova osservare come l'invito ad adottare cautela a causa della possibile presenza di strati deboli persistenti nel manto nevoso "in una fascia tra 2300 e 2800, soprattutto alle esposizioni est e nord-est", non escludesse in alcun modo la necessità di considerare con attenzione la possibilità che tali strati potessero sussistere anche ad esposizioni differenti, soprattutto in corrispondenza della fascia di altitudine indicata²⁷ ed in prossimità di creste esposte ai venti: in nessun modo, l'espressione avverbiale ("soprattutto") utilizzata può consentire di sottostimare il rischio ad altre esposizioni, alla luce della già richiamata genericità del bollettino, nonché della stagione inoltrata.

In secondo luogo, ad colorandum, può osservarsi come, in ogni caso, i criteri di pianificazione utilizzati dagli imputati abbiano condotto a risultati perlomeno contraddittori, posto che, laddove gli stessi avessero potuto proseguire la spedizione secondo il programma, il gruppo avrebbe dovuto percorrere in discesa il versante opposto del colle, caratterizzato da acclività assai maggiore²⁸ e, soprattutto, esposto ad est: gli imputati, dunque, avevano programmato l'ultima parte della gita in modo ancora meno prudente²⁹. Sotto tale aspetto, inoltre, deve evidenziarsi come l'imputato L. abbia dichiarato in sede di interrogatorio che, in realtà, la scelta del percorso in salita per il colle Chamolé si dovesse alla rapidità di tale via di accesso al rifugio Arbolle: "...lo abbiamo escluso (l'itinerario alternativo attraverso il vallone di Comboè, ndr) in quanto più lungo e quindi più rischioso solo nel senso che avrebbe allungato i tempi di percorrenza, mentre la discesa dal Colle di Chamolé è più diretta e meno esposta a cornici"³⁰. Peraltro, tale ricostruzione appare in contrasto con quanto dichiarato, dal coimputato G. Le. o: "abbiamo ritenuto che il percorso dal Col Replan non fosse sicuro perché la discesa era rischiosa e molto più ripida"³¹.

Sulla scorta di tali rilievi, può ritenersi che neppure il bollettino valanghe avesse restituito un responso del tutto tranquillizzante né (soprattutto) fosse stato oggetto di attenta considerazione da parte degli imputati, i quali, consapevoli dello stato avanzato del

²⁵ Cfr. perizia C. pag. 21.

²⁶ Cfr. esame A. pag. 6 trascr., e Lega, pag. 19 trascr.

²⁷ Come rilevato dal teste P. nella propria relazione, infatti, la valanga si è staccata da una zona, prossima alla cresta del colle, di circa 2620 m di altitudine (cfr. 140 fasc.).

²⁸ Perizia pag. 8.

²⁹ Sul punto, cfr. tanto la perizia C. pag. 29, tanto la testimonianza Vi., fasc. 269 ss., pag. 7 trascr.

³⁰ Cfr. verbale di interrogatorio in atti, 343 fasc.

³¹ Cfr. verbale di interrogatorio in atti, 361 fasc.

momento della stagione, avrebbero certamente dovuto tenere in maggior conto il pericolo della presenza di strati nevosi fragili, nei termini che si diranno di seguito.

Ma ancora più deficitaria e superficiale appare la preparazione e la realizzazione dell'escursione *de qua* per la sostanziale assenza di raccolta di adeguate informazioni presso persone qualificate del luogo.

Acquisizione di informazioni che appariva, invece, indispensabile proprio in considerazione dei limiti sopra evidenziati delle fonti di informazione a disposizione dei prevenuti, la cui lacunosità e contraddittorietà rendeva immediatamente percepibile la necessità di ottenere indicazioni "di prima mano", da persone della zona. Acquisizione indispensabile che sarebbe dovuta apparire irrinunciabile agli imputati che alcuna

Anzi, l'unico spunto "diretto" raccolto - peraltro involontariamente - dagli imputati e, in particolare, dal G i, era consistito nell'avvertimento della rifugista L i, la quale aveva esplicitamente sconsigliato la salita dello Chamolè per la mattina del 7 aprile³².

Orbene, deve rilevarsi come tale elemento di fatto, non contestato, appaia determinante in termini che le difese appellanti sembrano aver del tutto equivocato, posto che tutte concentrano le proprie doglianze, sul punto, attorno alla scarsa competenza tecnica della L i, la quale si sarebbe limitata ad esprimere un'opinione personale e non qualificata, inidonea dunque a spingere istruttori esperti a porre in discussione le proprie valutazioni.

Tali argomenti, tuttavia, non colgono nel segno, in quanto estraggono indebitamente il suggerimento della rifugista dal contesto conoscitivo analizzato in precedenza: a ben vedere, infatti, se può convenirsi che la valutazione della L i possa non rivestire, in quanto tale, rilevanza eccessiva, deve ritenersi tuttavia che, alla luce di un compendio informativo parziale quando non obsoleto, il fatto che il solo contatto diretto con una persona del luogo avesse restituito un'indicazione negativa tanto esplicita, avrebbe senz'altro dovuto indurre gli imputati ad espletare ulteriori verifiche.

Anche nel presente contesto, infatti, appare indispensabile richiamare il principio di precauzione e la sua centralità nell'ambito di attività pericolose, la cui preparazione ed il cui svolgimento, dunque, deve essere connotata e preceduta dalla più ampia esplorazione informativa, al fine di escludere, con il massimo grado di certezza possibile, la sussistenza di fonti di rischio imprevedute, ulteriori rispetto a quelle, minime, connaturate alla pratica scialpinistica: se ciò è vero, il suggerimento della I ri, pur non frutto di particolare erudizione, costituiva non di meno un segnale di allarme che non avrebbe dovuto essere ignorato.

In ogni caso, infine, è da ribadire come la presa di contatto con esperti della zona sarebbe risultata doverosa anche a prescindere dall'avvertimento della rifugista: si è già osservato, infatti, come segnali emergessero chiaramente dalle fonti scritte consultate dagli imputati.

Non solo: il pericolo, segnalato all'interno del bollettino valanghe del 7 aprile 2018, costituito dalla presenza di "strati deboli persistenti" (e quindi "vecchi") inglobati oltre i 2300 mt., avrebbe certamente richiesto un'attività di approfondimento, volta ad appurare - con l'ausilio, ad esempio, di colleghi del C.A.I. di Aosta, ovvero di persone addette al servizio di previsione-valanghe quale il P ovvero, ancora, di guide alpine contattate tramite riferimenti della zona - la reale condizione della neve del luogo.

³² Cfr. testimonianza L: . 326 ss. fasc., pag. 31 trascr.

Tali strati possono persistere anche quando a scala regionale è indicato un pericolo valanghe relativamente basso (cfr. perizia C... e p.24) laddove la loro evidenziata presenza nel bollettino a maggior ragione avrebbe dovuto indurre a compiere approfondimenti localmente essendo il bollettino emesso a livello regionale e non locale.

Sotto quest'aspetto, particolare rilievo riveste anche la dichiarazione resa dal P... secondo cui la zona di Pila sarebbe caratterizzata dalla presenza di strati deboli non visibili e difficilmente rilevabili anche una volta sul posto³³: a titolo esemplificativo, dunque, certamente, ove tempestivamente contattato, quest'ultimo avrebbe potuto ragguagliare gli istruttori circa tale problematica e consentire loro, dunque, di optare prudenzialmente per un itinerario differente, ovvero per un radicale cambio di destinazione.

Ma sul punto, ancora, vale la pena segnalare come il teste Vi..., membro del soccorso alpino locale, abbia riferito, a dibattimento, di aver preso contatto, dopo il fatto, con alcune guide alpine e come queste gli avessero confermato la pericolosità della salita allo Chamolè ed indicato una via alternativa, periferica all'anfiteatro, maggiormente riparata³⁴.

Anche la teste L... i, d'altronde, si era confrontata con guide della zona in vista della gita che avrebbe condotto gli scialpinisti al rifugio Arbolle, al fine di fornire al G... con il quale era in contatto, indicazioni il più possibile aggiornate e qualificate³⁵: tali contatti, peraltro, erano stati presi di propria iniziativa dalla rifugista, mai avendo tentato, gli imputati, tramite quest'ultima, di reperire informazioni da esperti del luogo.

Alla luce di simili carenze nella fase organizzativa e preparatoria e nella scelta del percorso da intraprendere, assumono valore rilevante sotto il profilo degli addebiti mossi ai prevenuti anche le scelte in ordine all'orario di partenza della gita e al numero di partecipanti.

Come sopra esposto, infatti, gli appellanti erano a conoscenza del carattere impegnativo del percorso, che sarebbe stato effettuato in condizioni per lo meno non rassicuranti. Ciononostante, non solo l'escursione veniva comunque svolta, ma l'orario di partenza veniva fissato alle ore 9.30 e veniva coinvolto un totale di ventuno escursionisti.

Per quanto concerne l'orario, deve rilevarsi che i soggetti esperti sentiti hanno concordato sul ruolo concausale rivestito dalla temperatura nel distacco della valanga³⁶.

Anche la scelta di partire alle ore 9.30 appare rilevante nella valutazione dell'imprudenza ed imperizia degli agenti nell'organizzazione della gita.

In primo luogo, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare che, al fine di ridurre di centinaia di metri di dislivello la salita da percorrere, gli imputati decidevano di utilizzare la funivia Aosta-Pila e la seggiovia Chamolè.

In tale modo, però, il momento della partenza con gli sci veniva vincolato all'apertura degli impianti sciistici e al tempo necessario alla risalita, una volta superate le code che normalmente si creano alla base del comprensorio. Lo stesso G... dichiarava che

³³ Cfr. consulenza Pi..., ultima pagina: "Tutta la conca di Pila è una zona in cui abbondano questi strati deboli persistenti, perché è una zona fredda, con esposizione prevalente a nord e spesso al riparo dai venti".

³⁴ Cfr. pagg. 8 e 9 trascr.

³⁵ Cfr. pag. 34 trascr.

³⁶ Cfr. perizia C... e, p. 19 e consulenza Pi..., p. 15.

l'intenzione del gruppo era prendere la seggiovia Chamolè alle ore 8.45, orario di apertura della stessa³⁷.

Per quanto sfruttare gli impianti di risalita consentisse di ridurre lo sforzo fisico dei partecipanti in vista dell'ascesa del giorno successivo, la scelta di attendere l'apertura delle seggiovie rendeva comunque impossibile partire prima delle ore 9.30.

Di talchè, l'orario di partenza non era fissato sulla base dei dati degli ultimi bollettini valanghe e meteo, dai quali emergeva un aumento del pericolo di distacco di masse nevose nel corso delle ore centrali della giornata, bensì era vincolato agli orari di apertura degli impianti di risalita.

Tanto considerato, gli organizzatori della gita hanno mostrato grave imprudenza ed imperizia nel calcolo del tempo di ascesa al rifugio Arbolle: consapevoli dell'aumento del rischio slavine con il passare delle ore, gli imputati affermavano, infatti, di avere previsto di raggiungere la destinazione entro le ore 12 circa, come affermato da Gi³⁸ e da Li³⁹. Quest'ultimo giunge a definire l'intenzione di arrivare al rifugio entro mezzogiorno come "necessità [...] perché il bollettino valanghe dava un innalzamento del rischio valanghe durante la giornata" (laddove deve escludersi che nell'indicazione di simili orari gli istruttori avessero preso in esame l'orario solare e non quello legale, vigente al momento dei fatti, a differenza di quanto sostenuto dal CT della Difesa).

Tuttavia, poco prima delle ore 11, momento del distacco, nessun membro del gruppo aveva raggiunto neppure la cima del colle Chamolè.

Al di là di quanto *infra* si dirà circa l'esorbitante numero di partecipanti all'escursione, va osservato come la presenza di ventuno soggetti sul pendio abbia comunque indotto alla suddivisione in gruppetti di due o tre scialpinisti che procedevano a distanza di qualche metro l'uno dall'altro. Il che evidentemente rallentava la marcia complessiva del gruppo.

Perdipiù, come riferito da Ma⁴⁰, quest'ultimo, L⁴¹ e B⁴¹ rimanevano distanziati dal gruppo principale non per una scelta di maggiore sicurezza, bensì perché B⁴¹ "avendo le ciaspole, era molto più lento"⁴⁰.

Dunque, gli imputati valutavano correttamente l'esigenza di raggiungere il prima possibile il rifugio Arbolle, ma compivano un grave errore nel considerare possibile partire alle ore 9.30 dalla stazione a monte della seggiovia Chamolè, risalire il colle e discendere al rifugio entro mezzogiorno nonostante il gruppo fosse composto da ben venti scialpinisti ed un ciaspolatore.

In esito a tale errore di valutazione, nei momenti precedenti al distacco, avvenuto nelle ore centrali della giornata – così potendo considerarsi le ore 11,00 circa-:

- diciassette scialpinisti si trovavano in prossimità della cresta, così sollecitando il manto nevoso già "smollato" dal caldo⁴¹;
- due scialpinisti e un ciaspolatore si trovavano a due inversioni di distanza dalla vetta, rallentati dal passo più lento di B⁴¹;
- Da⁴¹ so si collocava ancora più indietro, poco oltre la metà del pendio, trattenuto da un bisogno fisiologico.

³⁷ Cfr. interrogatorio Gi del 17.5.2018, p. 3, 360 fasc., acquisito all'udienza del 4.12.2020.

³⁸ Cfr. interrogatorio del 17.5.2018, p. 3, 360 fasc., acquisito all'udienza del 4.12.2020.

³⁹ Cfr. interrogatorio del 17.5.2018, p. 3, 356 fasc., acquisito all'udienza del 4.12.2020.

⁴⁰ Cfr. interrogatorio del 17.5.2018, p. 2, 351 fasc., acquisito all'udienza del 4.12.2020.

⁴¹ Cfr. consulenza Pi p. 15.



Per quanto concerne il numero di scialpinisti, oltre a quanto già rilevato in relazione alle conseguenze dell'ingente numero di partecipanti sui tempi di ascesa, deve evidenziarsi che la decisione di affrontare la gita con ventuno escursionisti assume rilevanza per due ulteriori ordini di ragioni.

Innanzitutto, le condizioni dell'itinerario dal punto di vista della pendenza e del manto nevoso, per come conosciute dagli imputati⁴², non consentivano di ritenere sicuro affrontare la gita con un gruppo numeroso.

Al contrario, gli imputati hanno reso manifesta la propria imprudenza fin dalla decisione di accettare che Gi... Ba... i e Lu... Mc..., soggetti esterni al corso, si aggregassero alla gita in Val d'Aosta organizzata per il già ingente numero di dodici allievi⁴³.

D'altra parte, la Ma... ha chiarito che le considerazioni sul numero di partecipanti operate prima della partenza afferivano al rapporto istruttori-allievi necessario ad affrontare la cresta del Monte Emilius, meta prevista per il giorno successivo⁴⁴.

A conferma, invece, dell'erroneità della scelta di intraprendere una gita scialpinistica di grado impegnativo e in condizioni non tranquillizzanti con ventuno partecipanti, si pone il già citato procedimento di quantificazione matematica del rischio residuo teorizzato da Mu... r e richiamato dal consulente tecnico C...⁴⁵: tra i fattori da considerare per valutare il pericolo valanghe occorre, infatti, esaminare la composizione del gruppo.

Il coefficiente aumenta – facendo diminuire il rischio valanghe – se il gruppo è composto tra le due e le quattro persone che rispettino una sicurezza di almeno 10 metri in salita. Tuttavia, nella tabella proposta i gruppi si intendono numerosi già nel caso in cui siano composti da più di quattro persone.

Nel caso di specie, il numero di partecipanti superava oltre cinque volte il numero massimo di partecipanti considerato dalla tabella di Mu...

Sebbene, quindi, il pendio sia stato percorso con una divisione in piccoli gruppi – comunque separati da una distanza di 4-5 metri, pari alla metà di quella prevista dalla tabella Mu... r –, una volta giunti in cresta i diversi gruppetti si sono inevitabilmente ritrovati vicini, con il sovraccarico del manto nevoso da parte di ben diciassette scialpinisti.

⁴² Sul punto, si fa particolare rinvio al paragrafo 2.2.

⁴³ Come evidenziato nella perizia C... e, p. 29.

⁴⁴ Cfr. interrogatorio del 17.5.2018, p. 3, 347 fasc., acquisito all'udienza del 4.12.2020.

⁴⁵ Cfr. consulenza Ci... p. 49.

Handwritten signature or initials.

Di tale sovraccarico appare consapevole lo stesso allievo Bè [redacted], che durante l'udienza del 25.9.2020, dichiarava: "Eravamo arrivati al colle e stavamo aspettando che arrivassero gli altri [...] mano mano che arrivavano gli altri ho pensato: non ci ammassiamo tutti qui, distribuiamoci lungo una linea"⁴⁶.

Alcuni scialpinisti, quindi, decidevano di spostarsi nella direzione del colle Chamolè, sia per evitare il sovraccarico del manto nevoso in un unico punto sia, nel caso di Gr [redacted], per iniziare a individuare la traccia attraverso la quale affrontare la discesa verso il rifugio, anche alla luce dell'ora tarda e delle difficoltà che si sarebbero presentati nella discesa.

Proprio la necessità del gruppo di testa di tagliare verso il colle nel momento in cui sul pendio erano ancora presenti alcuni scialpinisti e un ciaspolatore - tutti travolti dalla slavina - rende manifesta l'abnormità del numero dei partecipanti: qualora infatti i componenti dell'escursione fossero stati in numero inferiore, sarebbe stato possibile compattare il gruppo sulla cima del pendio per iniziare il taglio verso il colle solo dopo avere verificato l'assenza di scialpinisti in salita.

Al contrario la necessità di evitare un sovraccarico causato dal "compattarsi" di tanti escursionisti e, al contempo, di accelerare i tempi per intraprendere la pericolosa discesa stante l'ora tarda e "i suggerimenti" dei bollettini meteorologici e nivologici induceva ad assumere comportamenti assolutamente azzardati, imprudenti ed imperiti quale è stato quello di "tagliare" la cresta mentre ancora sotto di sé erano intenti nell'attività di salita alcuni escursionisti del gruppo e nonostante le indicazioni dei bollettini indicassero la presenza di manto nevoso più sottile nelle zone di "cresta".

Peraltro di simile iniziativa sconsiderata⁴⁷ non possono ritenersi responsabili solo coloro che la realizzavano materialmente posto che l'avvenuto attraversamento in cresta si rendeva necessario proprio per evitare che l'arrivo di tutti gli escursionisti causasse una "congestione", un ammassamento di soggetti su un'area di modeste dimensioni ove era prevedibile, essendo la cresta più soggetta all'erosione del vento, il modesto spessore della neve.

In definitiva anche simile attraversamento appare frutto della sconsiderata scelta di intraprendere tale escursione in numero così elevato di persone e della omessa acquisizione delle necessarie informazioni sulle caratteristiche di tale percorso e della neve ivi presente.

Alla luce delle considerazioni svolte, reputa quindi la Corte che pienamente condivisibile sia il giudizio di responsabilità espresso dal primo Giudice non oggetto di adeguata confutazione da parte degli odierni appellanti.

E nondimeno stima il Collegio che l'impugnata sentenza sia suscettibile di riforma in relazione al trattamento sanzionatorio accordato ai prevenuti.

Alla luce dei numerosi profili di colpa ascrivibili, risulta che i prevenuti, in veste di istruttori e di organizzatori della gita, abbiano colpevolmente cagionato l'evento valanghivo e l'evento infausto violando minime regole di cautela e di diligenza che "l'agente modello" avrebbe dovuto tenere nel caso concreto e che apparivano nel complesso di agevole rilevazione e percezione. Vieppiù da parte di soggetti che facevano parte, talora da diversi

⁴⁶ Cfr. trascrizione testimonianza Bè [redacted] resa all'udienza del 25.9.2020, p. 27, 323 fasc.

⁴⁷ Costituendo normale norma di sicurezza quella di non tagliare un pendio con alcune persone a valle del taglio.

anni, di un'associazione assai ramificata sul territorio nazionale e che più di altri avrebbero potuto attingere al bagaglio di conoscenze, informazioni ed esperienze anche di coloro che più da vicino conoscevano il percorso prescelto.

Proprio il comportamento gravemente imprudente e negligente degli imputati induce ad individuare la pena base in misura leggermente superiore al minimo edittale stabilito per il reato più grave di cui all'art. 449 c.p., così come stabilito dal primo Giudice, e a ritenere pienamente condivisibile il ragionamento del giudice di prime cure quanto al diverso grado di responsabilità individuale dell'imputato L. il cui ruolo di "leader" della spedizione emerge fuor di dubbio dalle risultanze probatorie, sebbene le decisioni fossero prese di comune accordo e previa consultazione dell'intero gruppo degli istruttori.

La responsabilità penale di questi ultimi deve essere, invece, egualmente quantificata in virtù della corresponsabilità delle azioni delittuose loro contestate alla luce di quanto sin qui esposto circa la condivisione e la partecipazione alle scelte organizzative.

Purtuttavia si ritiene che possano essere riconosciute a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della loro incensuratezza e del comportamento tenuto dopo i fatti in esame ed anche nel corso del processo. Non solo si sono sottoposti ad esame dibattimentale, ma i medesimi hanno contribuito attivamente al salvataggio di coloro che erano stati travolti dalla valanga grazie anche all'equipaggiamento di sicurezza di cui erano diligentemente provvisti.

Circostanze che, tuttavia, non possono essere applicate in massima estensione alla luce della portata ingente dell'evento disastroso che solo per pura casualità non ha coinvolto altri escursionisti esterni al gruppo CAI di Pietramora. Fermo restando l'operatività della circostanza attenuante di cui all'art. 62 nr. 6 c.p. come già riconosciuta dal primo Giudice avendo tempestivamente e interamente risarcito tramite la compagnia assicuratrice U.S. Assicurazioni S.p.a. i genitori e i fratelli del deceduto B. i R.).

Per tale ordine di ragioni, la Corte ritiene possa stimarsi congrua nei confronti di L. e V. la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, così calcolata:

- pena base anni 2 di reclusione per il reato di cui all'art. 449 c.p.;
- pena ridotta ad anni 1 e mesi 4 di reclusione per la circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 nr. 6 c.p.;
- pena ulteriormente ridotta ad anni 1 di reclusione per le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.;
- pena aumentata ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ex art. 81 comma 1 c.p. per il reato di cui all'art. 589 c.p. contestato al capo 1);

Quanto agli imputati A. A., G. M. e F. M. li e L. i, si stima equa la pena di anni 1 di reclusione, così determinata:

- pena base anni 1 mesi 9 di reclusione per il più grave reato di cui all'art. 449 c.p.;
- pena ridotta ad anni 1 mesi 2 di reclusione per la circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 nr. 6 c.p.;
- pena ulteriormente ridotta a mesi 10 di reclusione per le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.;

pena da aumentarsi ad anni 1 di reclusione ex art. 81 comma I c.p. per il reato di cui all'art. 589 c.p.

Parimenti, si ritiene che possano essere concessi a tutti gli imputati i benefici della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ex art. 175 c.p.

L'atteggiamento processuale improntato alla collaborazione nella ricostruzione degli accadimenti, unitamente alle modalità (anche traumatiche) del fatto ed alla scelta da diversi imputati operata di recedere dal Club Alpino, insieme alla loro incensuratezza, consentono, infatti, di esprimere un giudizio prognostico di astensione dalla commissione di ulteriori reati, gravando comunque su di essi il monito dell'esecuzione della pena in caso di nuova violazione, apparendo altresì possibile riconoscere il beneficio ex art. 175 c.p.

La particolare complessità della motivazione della presente sentenza e il notevole carico giudiziario gravante sull'ufficio hanno giustificato l'indicazione del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione.

Termine che è stato prorogato per ulteriori giorni 90 ex art. 154. disp. att. c.p.p. con provvedimento del Presidente della Corte d'Appello dell'11.5.2023.

PQM

La Corte d'Appello

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in parziale riforma dell'appellata sentenza,

riconosciute in favore degli imputati anche le circostanze attenuanti generiche,

ridetermina la pena inflitta a L. V. o in anni 1 mesi 4 di reclusione e quella inflitta a A. Al., Gi. L., M. I. Pa. M. Me. e L. Gi. in anni 1 di reclusione;

concede a tutti gli imputati i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna;


conferma nel resto;

indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Torino 14.02.2023

Il Consigliere est

Dott.ssa Rossana Riccio



La Presidente

Dott.ssa Flavia Nasi



Sentenza redatta con la collaborazione degli Addetti All'Ufficio per il Processo Dott. Alberto Bay Rossi, Dott. Matteo Lezza e Dott.ssa Elisa Testa

Depositate in Cancelleria
20/7/2023

IL CANCELLIERE
Dott. P. ADORNO